

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

*Traduzione non ufficiale
a cura dell'Unità Interpreti-Traduttori della Camera dei deputati*

**Risoluzione 1202 (1999) (adottata il 4 novembre 1999)
e successive modifiche***

* Risoluzioni 1220 (2000), 1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002), 1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003), 1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005), 1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006), 1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006), 1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009), 1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011), 1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011)

Senato della Repubblica



Camera dei deputati



INDICE

Capo I	SESSIONI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 1	Sessioni ordinarie
Articolo 2	Sessioni straordinarie
Articolo 3	Sede della riunione
Articolo 4	Durata delle sessioni
CAPO II	RAPPRESENTANTI E SUPPLENTI
Articolo 5	Presidenza provvisoria
Articolo 6	Poteri
Articolo 7	Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni formali
Articolo 8	Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni sostanziali
Articolo 9	Riesame dei poteri già ratificati per motivi sostanziali
Articolo 10	Durata del mandato dei Rappresentanti e dei Supplenti
Articolo 11	Supplenti
Articolo 12	Trasparenza e dichiarazione degli interessi dei membri
Capo III	UFFICIO DI PRESIDENZA, COMITATO DEI PRESIDENTI E COMMISSIONE PERMANENTE
Articolo 13	Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e Comitato dei Presidenti
Articolo 14	Elezione del Presidente
Articolo 15	Elezione dei Vice-Presidenti
Articolo 16	Commissione Permanente
Capo IV	DELEGAZIONI NAZIONALI E GRUPPI POLITICI
Articolo 17	Delegazioni nazionali
Articolo 18	Gruppi politici
Capo V	COMPITI DEL PRESIDENTE, DISCIPLINA E ORDINE
Articolo 19	Presidente e Presidente uscente
Articolo 20	Vice-Presidenti
Articolo 21	Mantenimento dell'ordine
Articolo 22	Ordine pubblico in aula e nelle tribune

Capo VI	ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 23	Documenti ufficiali
Articolo 24	Presentazione di proposte di raccomandazione e risoluzione
Articolo 25	Assegnazione in Commissione
Articolo 26	Ordine del giorno
Capo VII	LINGUE E RESOCONTI
Articolo 27	Lingue ufficiali e di lavoro
Articolo 28	Interpretazione in Assemblea
Articolo 29	Interpretazione in Commissione
Articolo 30	Resoconto dei dibattiti
Capo VIII	SVOLGIMENTO DEI DIBATTITI
Articolo 31	Pubblicità dei dibattiti
Articolo 32	Dibattito ed esame dei testi
Articolo 33	Emendamenti e subemendamenti
Articolo 34	Diritto di parola
Articolo 35	Richiami al Regolamento
Articolo 36	Mozioni di procedura
Articolo 37	Organizzazione dei dibattiti
Articolo 38	Dibattito libero
Capo IX	VOTAZIONI
Articolo 39	Metodi di voto
Articolo 40	Maggioranze richieste
Articolo 41	Numero legale
Articolo 42	Diritto di voto
Capo X	COMMISSIONI
Articolo 43	Costituzione delle Commissioni
Articolo 44	Competenza delle Commissioni
Articolo 45	Ufficio di Presidenza delle Commissioni
Articolo 46	Procedura in Commissione
Articolo 47	Riunioni delle Commissioni
Articolo 48	Sottocommissioni

Articolo 49	Relazioni delle Commissioni
Capo XI	PROCEDURE ECCEZIONALI
Articolo 50	Procedura d'urgenza in Assemblea
Articolo 51	Procedura d'urgenza in Commissione Permanente
Articolo 52	Dibattiti su temi di attualità
Capo XII	DICHIARAZIONI SCRITTE
Articolo 53	Dichiarazioni scritte
Capo XIII	RELAZIONI TRA IL COMITATO DEI MINISTRI E L'ASSEMBLEA
Articolo 54	Accesso all'Assemblea e alle Commissioni
Articolo 55	Comitato Misto
Articolo 56	Relazioni del Comitato dei Ministri
Articolo 57	Richieste di parere o riesame da parte del Comitato dei Ministri
Articolo 58	Interrogazioni al Comitato dei Ministri
Capo XIV	INVITATI SPECIALI, OSSERVATORI, PARTNER PER LA DEMOCRAZIA E ALTRI INVITATI
Articolo 59	Invitati speciali
Articolo 60	Osservatori
Articolo 61	Partner per la democrazia
Articolo 62	Rappresentanti di organizzazioni nazionali o internazionali
Articolo 63	Cooperazione con il Parlamento europeo
Capo XV	PETIZIONI
Articolo 64	Petizioni all'Assemblea
Capo XVI	SEGRETARIATO DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
Articolo 65	Segretariato dell'Assemblea Parlamentare
CAPO XVII	DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 66	Autorizzazione a procedere nei confronti di Rappresentanti e Supplenti
Articolo 67	Revisione del Regolamento

Capo I SESSIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1 Sessioni ordinarie

1.1 L'Assemblea tiene ogni anno una sessione ordinaria¹ divisa in più parti.

1.2 La data d'inizio o di ripresa di una sessione è stabilita dall'Assemblea o dalla Commissione Permanente² o, in mancanza, dall'Ufficio di Presidenza in modo che i Rappresentanti e i supplenti possano essere personalmente avvertiti con un anticipo di almeno tre settimane.

Articolo 2 Sessioni straordinarie³

2. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su decisione presa di comune accordo tra il Presidente dell'Assemblea e il Comitato dei Ministri, su iniziativa di uno di essi.

Articolo 3 Sede della riunione⁴

3.1 Le sessioni ordinarie dell'Assemblea si tengono nella sede del Consiglio d'Europa, salvo diversa decisione presa di comune accordo tra l'Assemblea e il Comitato dei Ministri.

3.2 Le sessioni straordinarie si tengono nel luogo stabilito di comune accordo tra il Comitato dei Ministri e il Presidente dell'Assemblea.

Articolo 4 Durata delle sessioni⁵

4.1 La durata della sessione ordinaria dell'Assemblea non può superare i 31 giorni, salvo che l'Assemblea e il Comitato dei Ministri di comune accordo non decidano altrimenti.

4.2 Le sessioni straordinarie terminano quando l'Assemblea ha esaurito il suo ordine del giorno.

CAPO II RAPPRESENTANTI E SUPPLENTI

Articolo 5 Presidenza provvisoria

5.1 Il decano dell'Assemblea, ovvero il membro con maggiore anzianità di mandato nell'Assemblea, apre la sessione ordinaria e presiede fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente dell'Assemblea.

5.2 Sotto la Presidenza del Presidente provvisorio non può tenersi alcun dibattito il cui oggetto sia diverso dalla verifica dei poteri o dall'elezione del Presidente dell'Assemblea e non può essere pronunciato alcun discorso. Il Presidente provvisorio può rivolgersi all'Assemblea per non più di cinque minuti.

¹ Dal 1994 l'anno parlamentare coincide con l'anno civile (V. Rapporto di Attività Doc. 6825, punto II)

² V. articolo 16.1.a

³ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 34.

⁴ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 33.

⁵ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 32.

Articolo 6

Poteri¹

6.1 I documenti relativi ai poteri dei Rappresentanti e supplenti, eletti nel Parlamento nazionale o federale, ovvero designati tra i membri del Parlamento nazionale o federale, sono notificati al Presidente dell'Assemblea da parte del Presidente del Parlamento nazionale, del Presidente di un ramo del Parlamento nazionale o dalla persona che da essi abbia avuto delega al riguardo. Gli Stati membri comunicano al Segretario generale del Consiglio d'Europa quali sia la propria autorità competente al riguardo². I documenti relativi ai poteri vengono trasmessi, per quanto possibile, almeno una settimana prima dell'apertura della sessione.

6.2 *a.* Nella misura in cui il numero dei loro membri lo permetta, le delegazioni nazionali devono essere composte in modo da assicurare un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti³. Le delegazioni nazionali devono comprendere membri del sesso sotto-rappresentato in percentuale almeno uguale a quella che conta il loro Parlamento e, come minimo, un membro del sesso sotto-rappresentato che sia designato Rappresentante. Ogni Parlamento informa l'Assemblea del metodo di attribuzione dei seggi in seno alla delegazione e del numero di donne rappresentate.

6.2 *b.* I documenti relativi ai poteri dei componenti di una delegazione nazionale devono essere accompagnati dalla seguente dichiarazione scritta di ciascun membro:

“Con la presente, il sottoscritto ... afferma e dichiara di aderire agli obiettivi e ai principi fondamentali del Consiglio d'Europa, di cui al Preambolo, articolo 1.a e articolo 3, dello Statuto del Consiglio d'Europa.”

6.3 All'inizio di ogni sessione ordinaria, i poteri vengono sottoposti dal Decano alla ratifica dell'Assemblea.

6.4 I poteri notificati ad una data successiva sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea, ove possibile almeno una settimana prima della prima seduta di una parte di sessione o di una riunione della Commissione Permanente, per la ratifica.

Articolo 7

Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni formali

7.1 I poteri possono essere contestati da almeno dieci membri dell'Assemblea presenti in Aula, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali, in base a ragioni formali basate su:

- a. una o più disposizioni pertinenti dello Statuto (in particolare gli articoli 25 e 26),
- b. i principi enunciati all'articolo 6.2, secondo cui le delegazioni parlamentari nazionali devono essere composte in modo da assicurare una equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti e includere, in ogni caso, un membro del sesso sotto-rappresentato designato Rappresentante.
- c. l'assenza di dichiarazione solenne, come prevista all'articolo 6.2.b.

La contestazione è motivata dagli autori.

7.2 Le contestazioni dei poteri in occasione di una riunione dell'Assemblea o della Commissione Permanente sono deferite senza discussione alla Commissione Regolamento, Immunità e Affari istituzionali, che ne riferisce all'Assemblea, possibilmente entro 24 ore. Questi termini non si applicano alla Commissione Permanente. Se la Commissione conclude che i poteri dovrebbero essere ratificati, presenta un parere al Presidente dell'Assemblea che lo legge nella seduta plenaria dell'Assemblea o della Commissione Permanente senza discussione. Se la Commissione conclude che i pareri non dovrebbero

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articoli 25 e 28.c.iv e articolo 59.6 del Regolamento dell'Assemblea.

² Può trattarsi del Presidente di una Camera del Parlamento, o di chiunque abbia da questi ricevuto delega a tal fine, ovvero del Ministro degli Affari Esteri, o di chiunque abbia da questi ricevuto delega a tal fine. Attualmente tutti i poteri sono stabiliti dai Parlamenti nazionali dei seguenti Stati membri.

³ V. Risoluzione 1798(2011) e i principi utilizzati per valutare se i partiti o i gruppi politici sono rappresentati equamente nelle delegazioni nazionali presso l'Assemblea Parlamentare.

essere ratificati o che dovrebbero essere ratificati, ma determinati diritti di partecipazione o di rappresentanza andrebbero revocati o sospesi, la relazione della Commissione può essere messa all'ordine del giorno per essere discussa entro il termine prescritto.

7.3 Le relazioni sottoposte all'Assemblea o alla Commissione Permanente ai sensi del comma 2 devono contenere un progetto di risoluzione che nel dispositivo proponga le seguenti opzioni:

- a. la ratifica dei poteri,
- b. la non-ratifica dei poteri,
- c. la ratifica dei poteri accompagnata dalla revoca o dalla sospensione, riguardo ai membri interessati, dell'esercizio di determinati diritti di partecipazione o di rappresentanza nelle attività dell'Assemblea e dei suoi organi.

Si applicano le disposizioni relative agli emendamenti di cui all'articolo 33. Gli emendamenti al dispositivo del progetto di risoluzione possono proporre solo una delle tre opzioni summenzionate.

7.4 Il membro i cui poteri siano oggetto di contestazione partecipa a titolo provvisorio con gli stessi diritti degli altri Rappresentanti e Supplenti fino a quando l'Assemblea o la Commissione Permanente che agisce in suo nome abbia deciso in merito. Tuttavia il membro in questione non prende parte ad alcuna votazione attinente alla verifica dei poteri che lo riguardano.

Articolo 8

Contestazione di poteri non ancora ratificati per ragioni sostanziali

8.1 I poteri di una delegazione nazionale nel suo insieme, prima di essere ratificati, possono essere contestati per le ragioni sostanziali di cui al comma 2 ad opera di:

- a. almeno trenta membri dell'Assemblea presenti in Aula, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali; ovvero
- b. una relazione della Commissione per il Rispetto degli Obblighi e Impegni degli Stati membri (Commissione di Controllo).

La contestazione è motivata dagli autori.

8.2 Le ragioni sostanziali per cui possono essere contestati i poteri sono:

- a. una violazione grave dei principi fondamentali del Consiglio d'Europa menzionati all'articolo 3 e nel preambolo dello Statuto¹; ovvero
- b. una ripetuta violazione degli obblighi e impegni e una mancanza di cooperazione nella procedura di controllo dell'Assemblea².

8.3 Le contestazioni di poteri per ragioni sostanziali presentate all'inizio di una parte di sessione o di una riunione della Commissione Permanente sono assegnate senza discussione alla Commissione competente in sede referente e alla Commissione del regolamento in sede consultiva. Possono eventualmente essere assegnate anche ad altre commissioni in sede consultiva. La Commissione di merito prepara una relazione, possibilmente entro 24 ore, che l'Assemblea esamina al più presto. Questi termini non si applicano alla Commissione Permanente.

8.4 Ogni relazione della Commissione di Controllo relativa alla contestazione dei poteri non ancora ratificati di una delegazione nazionale, viene iscritta all'ordine del giorno di una parte di sessione, ovvero all'ordine del giorno di una riunione della Commissione Permanente, al fine del suo esame al più tardi ventiquattro ore dopo l'apertura della parte di sessione o tra i primi punti all'ordine del giorno della Commissione Permanente.

¹ Il preambolo dello Statuto, comma 3, recita: "Solidamente legati ai valori spirituali e morali, che sono il patrimonio comune dei loro popoli e sono all'origine dei principi di libertà personale, libertà politica e stato di diritto, sui quali si fonda ogni vera democrazia".

² V. comma 12 della Risoluzione 1115 (1997), che recita: "L'Assemblea può sanzionare la costante violazione degli obblighi e degli impegni assunti e la mancanza di cooperazione nella procedura di controllo adottando una risoluzione e/o raccomandazione ovvero rifiutando di ratificare i poteri di una delegazione parlamentare nazionale all'inizio della sessione ordinaria seguente o annullando i poteri ratificati nel corso della stessa sessione ordinaria, conformemente all'articolo 6 (attualmente articoli da 6 a 9) del Regolamento. Se lo Stato membro continua a non rispettare i propri impegni, l'Assemblea potrà indirizzare una raccomandazione al Comitato dei Ministri chiedendogli di avviare l'azione prevista agli articoli 7 e 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa".

8.5 Le relazioni presentate all'Assemblea o alla Commissione Permanente conformemente ai commi 3 e 4 debbono contenere un progetto di risoluzione che nel dispositivo proponga le seguenti opzioni:

- a. la ratifica dei poteri,
- b. la non-ratifica dei poteri,
- c. la ratifica dei poteri, accompagnata dalla revoca o dalla sospensione, nei riguardi dei membri della delegazione interessata, dell'esercizio di alcuni diritti di partecipazione o di rappresentanza nelle attività dell'Assemblea e dei suoi organi.

Si applicano le disposizioni relative agli emendamenti, di cui all'articolo 33. Gli emendamenti al dispositivo del progetto di risoluzione possono proporre solo una delle tre opzioni summenzionate.

8.6 Una delegazione nazionale i cui poteri siano oggetto di contestazione partecipa a titolo provvisorio con gli stessi diritti di tutti gli altri membri delle delegazioni nazionali fino a quando l'Assemblea o la Commissione Permanente che agisce in suo nome abbia deciso in merito. Tuttavia i membri della suddetta delegazione non prende parte ad alcuna votazione attinente alla verifica dei poteri che li riguardano.

Articolo 9

Riesame dei poteri già ratificati per motivi sostanziali

9.1 L'Assemblea può riconsiderare i poteri ratificati di una delegazione nazionale nel suo insieme, nel corso della stessa sessione ordinaria:

- a. in base ad una proposta di risoluzione volta ad annullare la ratifica per una o più delle ragioni di cui all'articolo 8.2, ovvero,
- b. in base ad una relazione della Commissione di Controllo che contenga una raccomandazione affinché tali poteri siano riconsiderati.

9.2 La proposta di risoluzione volta ad annullare la ratifica deve essere presentata da almeno cinquanta rappresentanti o supplenti, appartenenti almeno a due gruppi politici e a cinque delegazioni nazionali, ed essere distribuita¹ almeno due settimane prima dell'apertura di una parte di sessione o di una riunione della Commissione Permanente. La lista dei firmatari non può includere più componenti di una delegazione rispetto al numero di seggi detenuti da quella stessa delegazione in Assemblea. La proposta di risoluzione ne esplicita le motivazioni. Una volta presentata, una proposta non può essere ritirata dai suoi proponenti e nessuna firma può essere ritirata o aggiunta. Essa è assegnata alla competente Commissione in sede referente e alla Commissione Regolamento e Immunità in sede consultiva. Essa può essere assegnata, se del caso, ad altre commissioni per parere. La Commissione, se possibile, presenta la sua relazione entro le ventiquattro ore e l'Assemblea l'esamina entro il più breve termine possibile. Tali termini non si applicano alla Commissione Permanente.

9.3 La Commissione di Controllo può, in una delle relazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea o all'ordine del giorno della Commissione Permanente, rimettere in questione i poteri di una delegazione nazionale. Tale relazione, prima di essere posta in discussione dall'Assemblea o dalla Commissione Permanente, deve essere assegnata alla Commissione Regolamento e Immunità per il parere.

9.4 Le relazioni presentate all'Assemblea o alla Commissione Permanente conformemente ai commi 2 e 3 devono contenere un progetto di risoluzione che proponga nel dispositivo:

- a. la conferma della ratifica dei poteri,
- b. l'annullamento della ratifica dei poteri,
- c. la conferma della ratifica dei poteri accompagnata dalla revoca o sospensione, riguardo ai membri della delegazione interessata, dell'esercizio di alcuni dei diritti di partecipazione o di rappresentanza nelle attività dell'Assemblea o di suoi organi.

¹ Ai sensi dell'articolo 32.2, la data di distribuzione corrisponde a quella in cui i documenti sono messi a disposizione dei membri nella versione cartacea o elettronica.

Si applicano le disposizioni relative agli emendamenti, di cui all'articolo 33. Gli emendamenti al dispositivo del progetto di risoluzione possono proporre solo una delle tre opzioni summenzionate.

9.5 I membri della delegazione in questione non votano su alcuna proposta volta a riconsiderare i loro poteri.

Articolo 10

Durata del mandato dei Rappresentanti e dei Supplenti¹

10.1 Il mandato dei Rappresentanti e dei Supplenti ha effetto a partire dalla ratifica dei loro poteri².

10.2 Fatto salvo il disposto dei commi 3 e 4, il mandato dei Rappresentanti e dei Supplenti viene a scadere all'apertura della sessione ordinaria successiva.

10.3 A seguito di elezioni politiche, il Parlamento nazionale interessato o altra autorità competente deve procedere alle designazioni per l'Assemblea entro un termine di sei mesi dall'elezione. Se il Parlamento nazionale non può procedere a tutte le designazioni in tempo per l'apertura della nuova sessione ordinaria dell'Assemblea, può decidere di essere rappresentato in Assemblea dai membri della vecchia delegazione, per un periodo che non superi i sei mesi successivi alla data delle elezioni. I poteri della vecchia delegazione avranno termine all'apertura della prima seduta dell'Assemblea, o riunione della Commissione Permanente, successiva alla designazione della nuova delegazione da parte del Parlamento nazionale o dell'autorità competente o una volta scaduto il termine di sei mesi dalla data delle elezioni.

10.4 Se un seggio si rende vacante per decesso o dimissioni, può essere provvisoriamente occupato in Assemblea da un Supplente, e in una Commissione da un altro Rappresentante o Supplente della stessa nazionalità, in attesa di una nuova designazione da parte della delegazione nazionale interessata³.

Articolo 11

Supplenti⁴

11.1 I Rappresentanti, in caso di impedimento ad assistere ad una seduta dell'Assemblea, possono farsi sostituire da Supplenti della stessa nazionalità regolarmente designati dalla delegazione nazionale.

11.2 All'ingresso in seduta i Rappresentanti ovvero, in loro assenza, i Supplenti regolarmente designati dalla delegazione nazionale, firmano il registro delle presenze⁵ che è reso pubblico.

11.3 Nel firmare il registro in luogo di un Rappresentante, il Supplente impedisce al Rappresentante che sta sostituendo di votare e gli impedisce altresì di fungere da Supplente ad hoc per altri Rappresentanti assenti.

11.4 Il Supplente che abbia firmato il registro delle presenze dispone nell'Assemblea degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi doveri di un Rappresentante per la durata della seduta.

11.5 Il Supplente che sia Presidente o Relatore di una Commissione può prendere la parola in tale qualità, anche se non siede al posto di un Rappresentante. In tale ultimo caso, tuttavia, egli non prende parte alle votazioni.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 25.

² V. anche i precedenti articoli 7.4 e 8.6.

³ Per quanto riguarda la decadenza dal mandato di un membro dell'Assemblea, la decisione finale spetta all'Assemblea ai sensi dell'articolo 25.b dello Statuto. V. anche decisione dell'Ufficio di Presidenza del 7 novembre 1997, approvata dall'Assemblea il 26 gennaio 1998 (Rapporto di Attività, Doc. 7978).

⁴ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 25.c

⁵ V. anche articolo 19.2

Articolo 12

Trasparenza e dichiarazione degli interessi dei membri

12. Le disposizioni che disciplinano le dichiarazioni degli interessi dei membri dell'Assemblea sono allegare al presente Regolamento come testo pararegolamentare¹.

Capo III

UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONE PERMANENTE

Articolo 13

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e Comitato dei Presidenti

13.1 L'Ufficio di Presidenza assicura il coordinamento delle attività dell'Assemblea e delle Commissioni. Assiste il Presidente nelle sue funzioni e orienta le relazioni esterne² dell'Assemblea.

13.2 L'Ufficio di Presidenza assume decisioni sull'organizzazione delle parti di sessione e delle sedute plenarie. Svolge ulteriori funzioni che gli vengono assegnate a norma del Regolamento, degli atti pararegolamentari e secondo quando statuito dall'Assemblea.

13.3 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da venti Vice-presidenti dell'Assemblea eletti secondo il sistema di attribuzione dei seggi nell'Ufficio di Presidenza³ e dai Presidenti (o loro rappresentanti) dei gruppi politici e delle Commissioni generali dell'Assemblea. I Presidenti delle delegazioni nazionali degli stati membri che detengono la presidenza attuale, precedente e le due successive del Comitato dei Ministri sono membri *ex officio* dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto. Non possono assumere funzioni di relatore per le relazioni dell'Ufficio di Presidenza e non possono essere sostituiti. Il Presidente non partecipa alle votazioni tranne che in caso di parità dei voti.

13.4 Il Comitato dei Presidenti è composto dal Presidente dell'Assemblea, dai presidenti dei gruppi politici (o i loro rappresentanti) e dal Segretario generale dell'Assemblea. Il Comitato dei Presidenti svolge un ruolo consultivo per l'Ufficio di Presidenza e per il Presidente dell'Assemblea. Istruisce le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e gli possono essere attribuiti incarichi di collegamento.

Articolo 14

Elezione del Presidente

14.1 Si procede all'elezione del Presidente una volta verificati i poteri dei Rappresentanti e dei Supplenti conformemente all'articolo 6. Nessun Rappresentante può essere candidato alle funzioni di Presidente se la sua candidatura non è stata presentata per iscritto da almeno dieci Rappresentanti o Supplenti, almeno quarantotto ore prima dell'apertura della sessione o della parte di sessione⁴.

14.2 Il Presidente è eletto a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio, assistiti dal Segretariato. Qualora, dopo due votazioni, nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei Rappresentanti dell'Assemblea, l'elezione, al terzo turno, è assicurata con la maggioranza relativa; in caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano d'età.

14.3 Se all'Assemblea è sottoposta una sola candidatura, il candidato è dichiarato eletto senza che si proceda allo scrutinio.

14.4 Una volta eletto il Presidente, il Decano di età gli cede la presidenza.

¹ V. testi pararegolamentari.

² Nella riunione del 28 aprile 2003 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha approvato delle linee guida sulle relazioni esterne dell'Assemblea (V. doc. 9835 (2003) Allegato 3) e qui di seguito.

³ V. allegato alla Risoluzione 1379 (2004), qui di seguito.

⁴ V. anche articolo 14.5

14.5 Il Presidente rimane in carica sino all'apertura della successiva sessione ordinaria. In caso di vacanza dell'incarico, uno dei Vice Presidenti scelto dall'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni del Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente in occasione della successiva parte di sessione. Il Presidente così eletto rimane in carica sino all'apertura della successiva sessione ordinaria. Il Presidente è rieleggibile per un altro mandato, consecutivo o non consecutivo al primo. Tuttavia, un Presidente eletto in corso di sessione per un mandato incompleto è rieleggibile per altri due mandati.

14.6 Il Presidente, qualora sia nominato membro di un governo¹, cessa immediatamente dal mandato di Presidente.

Articolo 15

Elezione dei Vice-Presidenti

15.1 Dopo l'elezione del Presidente si procede, se del caso, all'elezione dei venti Vice-Presidenti.

15.2 E' eletto un Vice-Presidente per ciascuna delegazione nazionale avente diritto a un seggio, sulla base del sistema di attribuzione dei seggi di cui all'articolo 13.3. Qualora una delegazione nazionale avente diritto a un seggio non presenti alcuna candidatura, detto seggio resterà vacante sino a quando non venga proposto un candidato.

15.3 Nessun Rappresentante o Supplente può essere eletto Vice-Presidente se la sua candidatura non è stata proposta per iscritto dal presidente dalla rispettiva delegazione nazionale, a nome di quest'ultima, tenuto conto del principio di uguaglianza tra i sessi.

15.4 I candidati proposti dalle delegazioni nazionali sono dichiarati eletti senza votazione. Tuttavia, se c'è una richiesta di voto da parte di almeno venti Rappresentanti o Supplenti per uno o più candidati, questi vengono eletti a scrutinio segreto. La richiesta di voto deve essere presentata in aula al momento della presentazione delle candidature.

15.5 In caso di voto, i candidati alla Vice-Presidenza per i quali sia stata richiesta l'elezione tramite votazione vengono eletti a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio, assistiti dal Segretariato. Sono eletti i candidati che al primo turno ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Rappresentanti dell'Assemblea. Se il numero di candidati eletti è inferiore al numero dei posti vacanti, si procede a un secondo turno di votazione. Sono eletti i candidati che ricevono la maggioranza dei voti espressi, purché abbia votato più della metà dei Rappresentanti. Qualora un candidato non sia eletto al secondo turno, il seggio resta vacante sino a quando un candidato presentato da una delegazione nazionale ai sensi del precedente comma 3 non ottenga la maggioranza richiesta.

15.6 La precedenza dei Vice-Presidenti è determinata secondo l'età.

15.7 Ad eccezione del caso in cui la delegazione di appartenenza di un Vice-Presidente sia rinnovata nel corso della Sessione, i Vice-Presidenti restano in carica sino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Qualora sia necessario sostituire un Vice-Presidente, il successore è eletto con le succitate modalità e, nell'ordine di precedenza, segue i Vice-Presidenti eletti precedentemente.

Articolo 16

Commissione Permanente

16.1 La Commissione Permanente:

- a. fissa le date di apertura e di ripresa delle Sessioni Ordinarie, secondo il disposto dell'Articolo 1.2;
- b. prepara il lavoro dell'Assemblea, ne assicura la continuità di azione e agisce eventualmente in suo nome², in particolare:

¹ La Commissione Regolamento e Immunità (Doc. 6656) ha precisato che "membro del governo" debba intendersi in senso ampio, comprendendo anche le funzioni di Segretario o Sotto-segretario di Stato.

² In un parere del 10 gennaio 1957 (Doc. 614) sulle competenze della Commissione Permanente, la Commissione Regolamento ha precisato che il termine va interpretato in senso ampio. Tale parere è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 1957 (V. 36° seduta dell'8° sessione).

- esaminando e adottando, a nome dell'Assemblea, i testi contenuti nelle relazioni delle Commissioni iscritte all'ordine del giorno, in conformità con il comma 4 seguente o con l'articolo 51 sulle procedure d'urgenza; ed
- esaminando le questioni relative ai poteri in conformità con gli articoli da 6 a 9.

16.2 Prima della chiusura della prima parte di una Sessione Ordinaria, l'Assemblea costituisce la propria Commissione Permanente.

16.3 La Commissione Permanente è composta come segue:

- dal Presidente dell'Assemblea (che è Presidente della Commissione Permanente);
- dai Vice-Presidenti dell'Assemblea (che sono Vice-Presidenti della Commissione Permanente);
- dai Presidenti dei gruppi politici o, in loro assenza, da un Membro che rappresenti il gruppo interessato;
- dai Presidenti delle delegazioni nazionali o, in loro assenza, da un Membro della delegazione regolarmente designato;
- dai Presidenti delle Commissioni elencate all'Articolo 43.1 o, in loro assenza, da uno dei Vice-Presidenti della Commissione interessata.

16.4 La Commissione Permanente è convocata dal Presidente dell'Assemblea qualora questi lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno. Non si riunisce quando l'Assemblea è in sessione. I progetti di ordine del giorno per le sue riunioni sono sottoposte all'Ufficio di Presidenza.

16.5 Fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo e agli articoli 40 (Maggioranze richieste) e 51 (Procedure d'urgenza in Commissione Permanente), la procedura della Commissione Permanente è regolata dall'articolo 46 (Procedura in Commissione) e dall'articolo 47 (Riunioni delle Commissioni).

16.6 Le relazioni previste nella progetto di ordine del giorno di una riunione della Commissione Permanente sono distribuite a tutti i Membri dell'Assemblea almeno due settimane in anticipo.

16.7 Durante l'adozione dell'ordine del giorno da parte della Commissione Permanente, è possibile ritirare e assegnare all'Assemblea plenaria una relazione, qualora lo richiedano il Presidente della Commissione interessata o almeno dieci membri della Commissione Permanente, e tale richiesta venga approvata con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. Tale disposizione non si applica né alle relazioni poste all'ordine del giorno della Commissione Permanente in applicazione della procedura d'urgenza (articolo 51), né alle relazioni sottoposte alla Commissione Permanente su decisione dell'Assemblea¹.

16.8 Hanno diritto di voto tutti i membri della Commissione Permanente.

Capo IV DELEGAZIONI NAZIONALI E GRUPPI POLITICI

Articolo 17 Delegazioni nazionali

17. I Rappresentanti e Supplenti designati dai Parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro formano le delegazioni nazionali, le cui competenze sono esercitate in conformità con il presente Regolamento.

¹ La decisione è normalmente il risultato della procedura di rinvio in Commissione o di altra specifica decisione assunta dall'Assemblea.

Articolo 18

Gruppi politici

18.1 Rappresentanti e Supplenti possono formare gruppi politici. Per essere riconosciuti dall'Ufficio di Presidenza, i gruppi politici devono impegnarsi a rispettare la promozione dei valori del Consiglio d'Europa, in particolare il pluralismo politico, i diritti umani e lo stato di diritto.

18.2 Ogni gruppo politico non può avere meno di venti membri e deve essere composto da Rappresentanti o Supplenti di almeno sei delegazioni nazionali. Nessun membro dell'Assemblea può far parte di più di un gruppo politico.

18.3 Al momento della propria costituzione, ciascun gruppo politico presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea una dichiarazione che contenga la denominazione del gruppo, la lista dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea deve essere informato tempestivamente di qualunque successiva modifica.

18.4 I Presidenti dei gruppi politici sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente con diritto di voto.

18.5 I Presidenti dei gruppi politici che non sono membri della Commissione Affari Politici e Democrazia in virtù dell'Articolo 43.1.1 sono membri di diritto di tale Commissione e possono partecipare alle sue riunioni, anche in veste di relatori; tuttavia non possono prendere parte alle votazioni né essere eletti nell'ufficio di presidenza di tale Commissione o delle sue Sottocommissioni.

18.6 Per ogni sessione ordinaria, la data del 30 giugno dell'anno precedente è assunta come data di riferimento per stabilire il numero di membri di ogni gruppo politico, numero è necessario per calcolare la relativa dotazione finanziaria, la ripartizione delle presidenze di Commissione e dei seggi nella Commissione di Controllo e nella Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali, nonché per stabilire l'ordine degli oratori nei dibattiti.

Capo V

COMPITI DEL PRESIDENTE, DISCIPLINA E ORDINE

Articolo 19

Presidente e Presidente uscente

19.1 Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, modera la discussione dell'Assemblea, si pronuncia sull'ammissibilità delle proposte di raccomandazione e risoluzione, degli emendamenti e delle dichiarazioni scritte depositate dai Membri, assicura l'osservanza del Regolamento, mantiene l'ordine, dà la parola, dichiara i dibattiti chiusi, verifica il numero legale, mette ai voti le questioni e annuncia i risultati delle votazioni.

19.2 Il Presidente non vota su nessuna questione all'ordine del giorno, inclusi i progetti di testi o le elezioni. Il suo supplente, regolarmente designato, può invece esercitare questo diritto di voto. Quando è sul seggio presidenziale, il Presidente non partecipa al dibattito. In caso contrario, può farsi sostituire da un Supplente regolarmente designato. Se desidera prendere la parola su una questione all'ordine del giorno, il Presidente non occupa il proprio seggio per tutta la durata del relativo dibattito.

19.3 Fino a quando è in carica come Rappresentante o Supplente dell'Assemblea, il Presidente uscente è membro di diritto della Commissione Affari Politici e Democrazia, senza aver diritto di voto, senza poter essere nominato relatore, né essere eletto nell'ufficio di presidenza di tale Commissione o delle sue Sottocommissioni.

Articolo 20

Vice-Presidenti

20.1 I doveri del Presidente, come stabilito al Capo V, possono essere esercitati da uno dei Vice-Presidenti¹.

20.2 Le funzioni di un Vice-Presidente consistono nel sostituire il Presidente, in caso di indisponibilità di quest'ultimo durante un dibattito dell'Assemblea, in una delle parti di sessione. I Vice-Presidenti possono inoltre essere invitati dal Presidente ad adempiere ad alcuni obblighi di rappresentanza del Presidente.

Articolo 21

Mantenimento dell'ordine

21.1 Il Presidente richiama all'ordine qualunque membro dell'Assemblea che arrechi disturbo durante i lavori².

21.2 Se il disturbo non cessa, il Presidente richiama nuovamente all'ordine il membro dell'Assemblea con menzione dell'accaduto nel resoconto.

21.3 In caso di ulteriore disturbo, il Presidente gli toglie la parola oppure può espellerlo dall'aula per il resto della seduta.

21.4 Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Assemblea una mozione di censura, che comporta l'immediata esclusione dall'aula e il divieto di partecipazione alle riunioni da due a cinque giorni di seduta. Il membro contro il quale sia proposta tale misura disciplinare ha il diritto di parlare per un massimo di due minuti, prima che l'Assemblea prenda una decisione.

21.5 La mozione di censura è adottata senza discussione.

21.6 E' fatto divieto di usare espressioni che costituiscano un affronto per la dignità umana, che minino il diritto al rispetto per la vita privata o che possano pregiudicare il regolare svolgimento di un dibattito. Il Presidente può ordinare che tali espressioni siano cancellate dal resoconto del dibattito. Analogamente può cancellare dal resoconto l'intervento pronunciato da un membro al quale non sia stata data la parola. Il resoconto dei dibattiti reca menzione di tali decisioni.

Articolo 22

Ordine pubblico in aula e nelle tribune

22.1 Fatta eccezione per Rappresentanti, Supplenti, membri delle delegazioni degli Invitati Speciali, Osservatori e Partner per la Democrazia, membri del Comitato dei Ministri, personalità invitate dell'Assemblea e membri del personale presenti per motivi di servizio, nessuno può entrare in aula senza l'autorizzazione del Segretario generale dell'Assemblea.

22.2 L'ammissione alle tribune è consentita solo previa presentazione di un biglietto emesso con l'autorizzazione del Segretario generale dell'Assemblea³.

22.3 Le persone ammesse alle tribune non possono disturbare i lavori. Il Presidente può ordinare l'espulsione di chiunque violi questa norma.

¹ Colui che occupa il seggio presidenziale può, in qualsiasi momento, invitare un membro dell'Ufficio di Presidenza o, in sua assenza, qualsiasi Rappresentante ad assicurare la presidenza per un periodo non superiore ai 20 minuti. Il presidente temporaneo dispone dei poteri ed è sottoposto agli stessi obblighi di cui al capo V, ma può prendere la parola durante il dibattito che ha in parte presieduto (V. Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente, Doc. 6543, di cui l'Assemblea ha preso nota il 3 febbraio 1992).

² In base ad una decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, è vietato utilizzare telefoni cellulari in aula e nella sale di riunione.

³ V. anche Regole di accesso, circolazione e sicurezza nella sede del Consiglio d'Europa durante le sessioni dell'Assemblea, pagine seguenti.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 23

Documenti ufficiali

23.1 I documenti ufficiali dell'Assemblea sono pubblicati e contrassegnati dalla dicitura "Assemblea Parlamentare".

23.2 Documenti ufficiali dell'Assemblea sono :

- a. l'ordine del giorno di una parte di sessione e il resoconto ufficiale dei dibattiti;
- b. le interrogazioni indirizzate al Comitato dei Ministri da Rappresentanti o Supplenti, e le risposte del Comitato dei Ministri;
- c. le mozioni presentate dai Rappresentanti o Supplenti;
- d. le relazioni delle Commissioni e gli emendamenti e subemendamenti ai progetti di testi esaminati nel quadro di dette relazioni;
- e. le raccomandazioni e i pareri indirizzati al Comitato dei Ministri;
- f. le risoluzioni¹
- g. le dichiarazioni scritte presentate da Rappresentanti o Supplenti;
- h. qualunque altro documento ritenuto ufficiale dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 24

Presentazione di proposte di raccomandazione e risoluzione

24.1 a. Per raccomandazione si intende una proposta rivolta dall'Assemblea al Comitato dei Ministri, la cui attuazione esuli dalle competenze dell'Assemblea ma rientri in quelle dei Governi.

24.1 b. La risoluzione esprime una decisione dell'Assemblea su una questione di merito la cui attuazione rientri nelle sue competenze, o una presa di posizione della quale essa abbia la piena responsabilità. Inoltre, una risoluzione può riguardare una questione di forma, di trasmissione, di attuazione e di procedura.²

24.2 Le proposte di raccomandazione o di risoluzione che non superano le 300 parole devono essere firmate da almeno venti Rappresentanti o Supplenti appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali ovvero essere adottate con il quorum richiesto da una commissione, come previsto all'articolo 46.3, a condizione che la proposta rientri nello specifico ambito di competenza della commissione³. Una volta presentata, una proposta non può essere ritirata dai suoi proponenti e nessuna firma può essere ritirata o aggiunta la proposta. Le proposte non possono contenere propaganda a fini commerciali o in favore di persone o associazioni le cui idee o attività siano contrarie ai principi del Consiglio d'Europa. Ugualmente non possono contenere espressioni razziste, xenofobe o intolleranti, né termini che costituiscano un affronto per la dignità umana.

24.3 Il Presidente decide sull'ammissibilità delle proposte, consultando eventualmente la Commissione interessata o anche l'Ufficio di Presidenza. Le proposte giudicate ammissibili devono essere stampate e distribuite tempestivamente.

¹ Con la Risoluzione 1368(2004), l'Assemblea ha deciso di eliminare il ricorso alle proposte e ai progetti di direttive.

² La Commissione Regolamento e Immunità ha ritenuto (Doc. 10073) che proposte o progetti di risoluzione o qualsiasi altro tipo di documento dell'Assemblea che potrebbe essere utilizzato per sostituire proposte o progetti di direttiva (soppressi nel 2004) non dovrebbero in alcun modo invadere le competenze dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (ad. es. in materia di relazioni esterne). Inoltre, tali documenti o testi non dovrebbero conferire ad una Commissione un mandato senza limiti di tempo perché prepari relazioni su un tema specifico, in quanto ciò spetta all'Ufficio di Presidenza.

³ Per le proposte di risoluzione tese ad emendare il Regolamento V. l'articolo 66.1. V. anche articoli 59.8, 60.4 e 61.6.

Articolo 25

Assegnazione in Commissione

25.1 Per tutti i documenti di cui all'Articolo 23.2.c e, se del caso, *h.*, l'Ufficio di Presidenza, consultando, se del caso, una o più Commissioni, adotta la decisione di assegnarli a una o più Commissioni, di trasmetterli per conoscenza ad una o più Commissioni o di non dar seguito. Un documento trasmesso per conoscenza non può dare essere oggetto di una relazione della Commissione all'Assemblea.

25.2. L'Ufficio di Presidenza può assegnare una questione specifica ad una Commissione perché ne riferisca all'Assemblea, segnatamente come parte di un'azione da intraprendere su un testo adottato, a condizione che la questione ne le sia già stata assegnata.

25.3 L'Ufficio di Presidenza chiede tempestivamente la ratifica di tali decisioni all'Assemblea o alla Commissione Permanente. Tali decisioni sono portate a conoscenza dei membri nel Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente o in altro documento distinto. La seconda e terza frase dell'articolo 32.5 si applicano *mutatis mutandis*. Un documento è assegnato ad una sola Commissione in sede referente, ma può essere assegnato a qualunque altra Commissione per parere.

25.4 L'assegnazione a una Commissione scade dopo due anni o, su richiesta della Commissione interessata, per decisione dell'Assemblea.

Articolo 26

Ordine del giorno¹

26.1 Tutte le questioni che rientrino nelle competenze dell'Assemblea possono essere iscritte all'ordine del giorno. Il Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente è posto obbligatoriamente all'ordine del giorno.

26.2 Le parti di sessione possono includere un dibattito di politica generale.

26.3 Sulla base di una lista di relazioni già approvate in Commissione ma non ancora discusse e di relazioni che dovrebbero essere approvate in tempo prima di una parte di sessione, l'Ufficio di Presidenza stila, per ciascuna parte di sessione, un progetto di ordine del giorno, recante le sedute previste per l'esame dei punti in discussione. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso a tutti i membri dell'Assemblea almeno due settimane prima dell'apertura di una parte di sessione.

26.4 Il progetto di ordine del giorno può essere aggiornato dall'Ufficio di Presidenza e, se possibile, deve essere anche presentato alla Commissione Permanente. Esso è presentato all'Assemblea per l'approvazione alla prima seduta di una parte di sessione. L'Ufficio di Presidenza può procedere ad un aggiornamento del progetto di ordine del giorno e ove possibile, il progetto è anche sottoposto alla Commissione Permanente. Esso è altresì sottoposto all'Assemblea per approvazione in occasione della prima seduta di una parte di sessione. Qualora esprima parere favorevole su una richiesta di dibattito secondo la procedura d'urgenza o su una richiesta di dibattito su questioni di attualità, l'Ufficio di Presidenza propone la necessaria riorganizzazione del progetto di ordine del giorno, in particolare attraverso il ritiro, se del caso, di uno o più punti relativi a dibattiti di lunghezza equivalente.

26.5 L'adozione di una proposta di modifica del progetto di ordine del giorno è approvata a maggioranza dei voti espressi². L'adozione di eventuali successive proposte di modifica dell'ordine del giorno richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

26.6 Su tutte le proposte di cui al precedente comma 5 sono ascoltati esclusivamente l'autore della proposta, un oratore contro e un portavoce della Commissione interessata.

¹ V. articolo 28.c.iii dello Statuto del Consiglio d'Europa.

² Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (articolo 39.4).

Capo VII LINGUE¹ E RESOCONTI

Articolo 27

Lingue ufficiali e di lavoro

27.1 Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono il francese e l'inglese.

27.2 Tutti i documenti dell'Assemblea sono pubblicati nelle due lingue ufficiali.

27.3 Il tedesco, l'italiano e il russo sono lingue di lavoro.

Articolo 28

Interpretazione in Assemblea

28.1 Gli interventi pronunciati in una delle lingue ufficiali o di lavoro sono interpretati in simultanea nelle altre lingue ufficiali e di lavoro.

28.2 Gli interventi possono essere pronunciati in una lingua diversa da quelle ufficiali o di lavoro. In tale caso, l'oratore deve assicurare, sotto la propria responsabilità, l'interpretazione simultanea in una delle lingue ufficiali o di lavoro, che viene interpretata in simultanea nelle altre lingue ufficiali e di lavoro.

Articolo 29

Interpretazione in Commissione

29.1 Se è necessaria l'interpretazione in Commissione si procede, nella misura del possibile, all'interpretazione simultanea, altrimenti all'interpretazione consecutiva nelle altre lingue ufficiali e di lavoro. L'interpretazione nelle Sottocommissioni è, in linea di massima, limitata a due lingue ufficiali o di lavoro².

29.2 Previo consenso del presidente della Commissione, un oratore che parli una lingua diversa da una delle lingue ufficiali o di lavoro è autorizzato a farsi assistere da un interprete. Si procede in tal caso, nella misura del possibile, all'interpretazione alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Articolo 30

Resoconto dei dibattiti

30.1 Il resoconto ufficiale dei dibattiti di ciascuna parte di sessione è pubblicato. Un resoconto provvisorio di ciascuna seduta è distribuito nel più breve termine. E' altresì messa in distribuzione la riproduzione integrale dei discorsi pronunciati in ciascuna lingua di lavoro³.

30.2 Oltre agli interventi pronunciati, figurano nel resoconto i testi depositati dai Rappresentanti e Supplenti iscritti nella lista degli oratori, ma che non sono potuti intervenire per mancanza di tempo. Per poter essere inseriti, tali testi debbono essere dattiloscritti e depositati entro le 24 ore successive all'interruzione della lista degli oratori, a condizione che il loro autore sia stato presente durante il dibattito.

30.3. Le correzioni effettuate da un oratore sul suo intervento nel resoconto provvisorio debbono essere consegnate al Segretariato entro le 24 ore dalla pubblicazione del resoconto stesso.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 12.

² V. anche le pagine qui di seguito.

³ Attualmente, ciò avviene solo per il tedesco e l'italiano.

Capo VIII

SVOLGIMENTO DEI DIBATTITI

Articolo 31

Pubblicità dei dibattiti¹

31. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, a meno di decisioni contrarie dell'Assemblea stessa.

Articolo 32

Dibattito ed esame dei testi

32.1 Tutte le questioni all'ordine del giorno sono discusse sulla base di una relazione² presentata dalla Commissione competente o dall'Ufficio di Presidenza.

32.2 Fatte salve le disposizioni degli articoli 7.2, 8.3, 9.2 e 65.3 e del comma 3 qui di seguito, detta relazione, ad eccezione del Rapporto di attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente, è distribuito³ almeno due settimane prima dell'apertura della parte di sessione. La relazione della Commissione di merito è messa a disposizione della Commissione chiamata ad esprimere un parere, in tempo utile affinché questa possa formulare il parere possibilmente una settimana prima della riunione. Se la relazione non è distribuita entro il limite stabilito, e almeno dieci Rappresentanti o Supplenti appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali lo richiedano al momento dell'adozione del progetto di ordine del giorno, il dibattito è rinviato a una successiva parte di sessione, a meno che non sia stata già richiesta la procedura d'urgenza. Tuttavia, se così richiesto da almeno dieci Rappresentanti o Supplenti appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali, la relazione può essere respinta dall'Assemblea con un voto a maggioranza di due terzi.

32.3 In caso di dibattito secondo la procedura d'urgenza, l'esame della relazione della Commissione non può aver luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla sua distribuzione.

32.4 Successivamente al dibattito sulla relazione della Commissione o sulla relazione di una Commissione ad hoc dell'Ufficio di Presidenza incaricata di una osservazione elettorale, l'Assemblea vota sul testo o testi che contiene. Gli emendamenti e subemendamenti a tali progetti di testi possono essere presentati ed esaminati secondo quanto previsto all'articolo 34. Terminato l'esame e le operazioni di voto su tutti gli emendamenti e subemendamenti, l'Assemblea procede alla votazione finale. Dopo l'annuncio del risultato della votazione, i Rappresentanti e i Supplenti che non siano intervenuti durante il dibattito hanno facoltà di parlare, per non più di un minuto ciascuno, per una spiegazione del proprio voto.

32.5 Il Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente può includere una sezione o un allegato speciale che enumeri le decisioni che devono essere ratificate dall'Assemblea, comprese in particolare le decisioni prese sulla base dell'articolo 25 riguardante i documenti ufficiali. Per l'adozione di una mozione presentata da un membro dell'Assemblea volta a modificare una decisione dell'Ufficio di Presidenza è richiesta la maggioranza dei voti espressi. Su questo tipo di mozioni possono essere ascoltati esclusivamente l'autore, un oratore contro e il relatore dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 33

Emendamenti e subemendamenti

33.1 Gli emendamenti e subemendamenti, per essere presentati, devono essere firmati da almeno cinque Rappresentanti o Supplenti, ovvero essere approvati dalla Commissione referente o da quella sentita per il parere.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 35.

² Ad eccezione dei dibattiti che riguardano questioni di attualità, elezioni, nomine, comunicazioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa e interrogazioni a lui rivolte, comunicazioni del Presidente in carica del Comitato dei Ministri e interrogazioni a lui rivolte, nonché i discorsi e le domande rivolte a oratori invitati.

³ Quando l'Assemblea non è in sessione, la data della "distribuzione" corrisponde a quella in cui i documenti sono messi a disposizione dei membri nella versione cartacea o elettronica. Durante le parti di sessione, corrisponde a quella dell'ordine di distribuzione firmato dal Segretario Generale dell'Assemblea o da un suo rappresentante.

33.2 Gli emendamenti possono riguardare solo i testi sottoposti all'Assemblea per l'adozione.

33.3 Ad eccezione di quelli auto-esplicativi, gli emendamenti devono essere accompagnati da una relazione esplicativa di non oltre 50 parole per facilitarne la migliore comprensione o chiarire la portata dell'emendamento.

33.4 Sono inammissibili gli emendamenti miranti a cancellare, sostituire o rendere inoperante un progetto di testo nel suo complesso¹.

33.5 I subemendamenti devono riferirsi ad un emendamento presentato in precedenza e non possono contraddire il senso dell'emendamento. I subemendamenti non possono essere emendati a loro volta.

33.6 Il Presidente decide dell'ammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti. Salvo in caso di deroga deliberata dall'Ufficio di Presidenza e ad eccezione dei dibattiti secondo la procedura d'urgenza, gli emendamenti devono essere presentati entro i seguenti termini:

- per il primo giorno di una parte di sessione, tre ore prima dell'apertura della seduta;
- per i dibattiti della seconda giornata, entro le 16 del primo giorno della parte di sessione;
- per i dibattiti delle giornate seguenti, al massimo ventitre ore e mezza prima dell'apertura della seduta nella quale è previsto l'inizio della relativa discussione².

Se l'Assemblea adotta modifiche al progetto di ordine del giorno, il Presidente può, se del caso, proporre nuovi termini all'Assemblea.

I subemendamenti devono essere presentati un'ora prima della fine programmata della seduta che precede quella in cui è previsto l'inizio della relativa discussione.

33.7.a. Il Presidente può eccezionalmente dichiarare ammissibile un emendamento o subemendamento orale qualora ritenga che esso possa apportare un chiarimento, tenere conto di nuovi fatti o consentire una conciliazione. Nel pervenire a tale decisione, il Presidente può consultare il presidente della Commissione interessata.

33.7.b. Un emendamento o subemendamento orali dichiarati ammissibili non vengono esaminati se almeno dieci membri dell'Assemblea si oppongono.

33.8 Gli emendamenti e subemendamenti hanno la priorità sui testi ai quali si riferiscono e vengono messi ai voti prima del testo stesso.

33.9 Quando un emendamento o subemendamento è annunciato, uno dei suoi firmatari è chiamato a illustrarlo. Qualora questi si astenga, può essere chiamato all'illustrazione qualsiasi altro Rappresentante o Supplente. Non può essere esaminato un emendamento o subemendamento che non sia stato illustrato. Un emendamento o subemendamento che sia stato ritirato dai suoi firmatari può essere illustrato da un qualunque altro membro dell'Assemblea. Un relatore non può illustrare in Assemblea emendamenti che siano stati respinti dalla Commissione per conto della quale egli stia riferendo.

33.10 Prima dell'annuncio del primo emendamento, il Presidente o un membro dell'Assemblea può presentare una mozione che richieda che soltanto il relatore o il presidente della Commissione si esprimano sugli emendamenti. Su questo tipo di mozioni possono essere ascoltati esclusivamente l'autore, un oratore contro e il presidente della Commissione interessata.

¹ L'espressione "testo nel suo complesso" indica l'intero progetto di raccomandazione, di parere o di risoluzione posto ai voti dell'Assemblea o della Commissione Permanente. Ci possono essere casi in cui un emendamento pur non sostituendo integralmente un progetto di testo sul piano formale, ottiene tale risultato sul piano sostanziale. Spetta al Presidente dichiarare un tale emendamento ammissibile o inammissibile (articolo 33.6). La Commissione Regolamento e Immunità ha ritenuto che in ogni caso un emendamento non dovrebbe soppressivo di tutti o gran parte dei commi del dispositivo di un progetto di testo, a meno che quest'ultimo non consista di un solo punto (Doc. 7418). V. anche Doc. 8953 (2001).

² Ovvero normalmente h 10.30 e h 15.30. V. Organizzazione dei dibattiti, comma 2, qui di seguito.

33.11 Su proposta del presidente della Commissione referente e se nessun membro dell'Assemblea si oppone, gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione all'unanimità sono dichiarati adottati dall'Assemblea. Non si applicano in tal caso gli articoli 34.7 e 34.8.

33.12.a. Se due o più emendamenti si escludono a vicenda si riferiscono al medesimo comma, l'emendamento che più differisce dal testo ha la priorità sugli altri ed è messo ai voti per primo. Se esso è approvato, gli altri emendamenti decadono di conseguenza; se è respinto, si procede con l'esame dell'emendamento che è successivo per priorità e lo stesso accade per i restanti emendamenti. In caso di dubbio sull'ordine, decide il Presidente, eventualmente dopo aver consultato il presidente della Commissione interessata.

33.12.b. La stessa procedura è seguita se due o più subemendamenti che si escludono a vicenda si riferiscono al medesimo emendamento.

33.12.c. Il Presidente può proporre che gli emendamenti complicati siano esaminati e votati per parti separate, a meno che non vi sia obiezione da parte del presidente della Commissione interessata.

Articolo 34 **Diritto di parola**

34.1 Nessun membro dell'Assemblea può prendere la parola a meno che non sia invitato a farlo dal Presidente. I membri parlano dal loro posto, rivolgendosi al Presidente.

34.2 Fatte salve le disposizioni degli articoli 36 e 37, i membri che desiderino parlare in un dibattito chiedono di essere iscritti nell'apposita lista. Il Presidente è responsabile della lista degli iscritti a parlare¹.

34.3 Un oratore non può essere interrotto ad eccezione del caso in cui, con il permesso del Presidente, si consenta ad un altro Rappresentante di rivolgere una domanda su un punto particolare o di intervenire per un richiamo al regolamento.

34.4 Qualora un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama alla questione. Qualora un oratore venga richiamato due volte alla questione nello stesso dibattito, il Presidente può, alla terza occasione, interdirlgli la parola per il resto del dibattito.

34.5 I relatori di un punto in discussione hanno il diritto di parlare quando lo richiedano.

34.6 Un Rappresentante che chieda la parola per fatto personale può parlare per non più di due minuti nel momento in cui lo decide il Presidente. Non può essere avviato alcun dibattito su una dichiarazione per fatto personale.

34.8 Gli interventi su questioni procedurali non possono durare più di due minuti.

Articolo 35 **Richiami al Regolamento**

35.1 I Rappresentanti hanno diritto prioritario di parola se chiedono di poter parlare per un richiamo al Regolamento². Tale richiamo può riguardare solo la procedura e può determinare solo una risposta del Presidente. In caso di abuso dei richiami al Regolamento, il Presidente può interdire la parola al Rappresentante responsabile sino alla fine del dibattito in corso.

Articolo 36 **Mozioni di procedura**

36.1 I membri hanno diritto prioritario di parola se la chiedono:

¹ V. anche articolo 37 qui di seguito (Organizzazione dei dibattiti) e le norme che disciplinano l'organizzazione dei dibattiti, qui di seguito.

² V. anche articolo 34.6.

- a. per presentare una mozione pregiudiziale¹,
- b. per proporre l'aggiornamento dell'Assemblea² o di un dibattito³;
- c. per proporre la chiusura di un dibattito⁴;
- d. per proporre il rinvio di una relazione in Commissione o durante la seduta di apertura, quando è adottato il progetto di ordine del giorno, o, quando è esaminata la relazione, in qualsiasi momento prima dell'inizio della votazione di un progetto di testo nel suo complesso.

Nessuna di queste mozioni procedurali può essere proposta più di una volta nel corso di una stessa discussione.

Le mozioni di procedura di cui ai commi da *a.* a *c.* sono ammissibili solo qualora il Presidente ne sia stato informato per iscritto prima della chiusura della seduta precedente. Se tali mozioni, come le domande di rinvio di una relazione in Commissione di cui al comma *d.*, sono presentate nel corso della prima seduta di una parte di sessione, esse devono essere notificate due ore prima dell'inizio della seduta;

36.2 Le richieste citate hanno la precedenza sulla questione principale, di cui sospendono la discussione.

36.3 Sono ascoltati esclusivamente l'autore della mozione, un oratore contro e il relatore o il presidente della Commissione interessata⁵.

Articolo 37

Organizzazione dei dibattiti⁶

37.1 L'Ufficio di Presidenza può proporre all'Assemblea, quando lo ritiene opportuno, le modalità di svolgimento e l'orario di una seduta o di un punto all'ordine del giorno.

37.2 Su tali proposte l'Assemblea decide senza discussione.

Articolo 38

Dibattito libero

38. L'Assemblea può svolgere un dibattito libero per non oltre un'ora. Il Presidente invita a prendere la parola i membri dell'Assemblea o i membri delle delegazioni degli Invitati Speciali, osservatori o Partner per la Democrazia che ne facciano richiesta su qualsiasi tema a loro scelta che non figuri all'ordine del giorno della parte di sessione. L'Assemblea può svolgere solo un dibattito di questo tipo durante una parte di sessione. Gli oratori devono iscriverne il loro nome nella lista degli iscritti a parlare. I loro interventi devono rispettare i principi di cui all'articolo 21.6 sulle parole accettabili. Questo dibattito non è soggetto a votazione.

Capo IX VOTAZIONI

Articolo 39

Metodi di voto

39.1 Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti o, in loro assenza, i Supplenti regolarmente designati dalla delegazione nazionale, che abbiano firmato il registro delle presenze per una seduta specifica.

39.2 L'Assemblea vota normalmente utilizzando il procedimento elettronico.

¹ L'adozione di una mozione pregiudiziale determina il rinvio della discussione fino alla realizzazione di una o più condizioni relative al testo in esame.

² L'aggiornamento dell'Assemblea determina che la seduta sia tolta.

³ L'aggiornamento del dibattito determina il passaggio immediato al punto successivo all'ordine del giorno.

⁴ La chiusura del dibattito determina l'interruzione della discussione e, se del caso, il voto immediato sul o sui testi sottoposti all'Assemblea.

⁵ Per i tempi di parola, V. pagine seguenti

⁶ V. "Norme sull'organizzazione dei dibattiti", qui di seguito.

39.3 Qualora lo ritenga necessario, il Presidente può decidere che l'Assemblea deliberi per alzata di mano o per alzata e seduta.

39.4 Solo i voti 'a favore' e 'contrario' entrano nel computo dei suffragi espressi. Il Presidente dichiara la votazione chiusa e proclama il risultato del voto. Tale risultato non può essere successivamente modificato. In caso di votazione mediante procedimento elettronico, il risultato numerico è visibile pubblicamente in aula; il risultato numerico del voto sui progetti di risoluzione, di raccomandazione e di parere al Comitato dei Ministri è anche riportato nel resoconto dei dibattiti della seduta.

39.5 Quando la votazione avviene mediante procedimento elettronico, i singoli voti espressi dai membri sono resi pubblici.

39.6 La votazione per appello nominale può essere richiesta solo se l'utilizzo dei dispositivi elettronici è tecnicamente impossibile. E' ammessa quando lo richiedano almeno un sesto dei Rappresentanti dell'Assemblea con diritto di voto, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali¹.

39.7 L'appello nominale può essere richiesto solo per un progetto di testo nel suo complesso. La richiesta può essere fatta in qualunque momento durante il dibattito, ma prima dell'inizio del voto sugli emendamenti o, in assenza di emendamenti, sul progetto di testo nel suo complesso.

39.8 Per la votazione per appello nominale si segue l'elenco alfabetico dei Rappresentanti. Il voto si esprime ad alta voce esclusivamente con 'sì', 'no' o 'astenuito'. Il Presidente chiede se tutti i membri sono stati chiamati, prima di dichiarare chiusa la votazione e proclamare il risultato del voto. I voti sono riportati nel resoconto dei dibattiti della seduta secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Rappresentanti.

39.9 Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, nessun membro può modificare il proprio voto.

39.10 A nessuno può essere data la parola durante una votazione.

39.11 La votazione per le nomine avviene a scrutinio segreto. Sono incluse nel computo dei voti espressi² solo le schede recanti il nome di persone la cui candidatura è stata regolarmente presentata prima dell'apertura del primo turno di votazione.

Articolo 40 **Maggioranze richieste**

40. Sono richieste le seguenti maggioranze³:

- a. per l'adozione di un progetto di raccomandazione o di parere al Comitato dei Ministri, per l'adozione della procedura d'urgenza, per una modifica dell'ordine del giorno, per l'istituzione di una Commissione e per la fissazione della data di apertura o di ripresa delle sessioni ordinarie, i due terzi dei voti espressi⁴;
- b. per le nomine, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, la maggioranza assoluta dei voti espressi⁵ al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno¹; qualora più candidati

¹ Il numero di Rappresentanti membri l'Assemblea che hanno diritto di voto corrisponde al numero di seggi attribuiti a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto del Consiglio d'Europa, regolarmente assegnati secondo il disposto dell'articolo 25 dello Statuto e degli articoli da 6 a 11 del Regolamento dell'Assemblea, ad esclusione di quei Rappresentanti che sono stati privati del diritto di voto in Assemblea o il cui diritto di voto è stato sospeso in virtù dell'articolo 7.3, 8.5 o 9.4. Se il numero di Rappresentanti che hanno diritto di voto non è divisibile per sei, il risultato della divisione è arrotondato all'unità inferiore.

² V. Regolamento relativo alla nomina del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e del Segretario Generale dell'Assemblea, equiparato a Vice Segretario Generale, qui di seguito, l'articolo 22 della Convenzione europea sui Diritti umani, qui di seguito, e l'articolo 9 della Risoluzione (99) 50 del Comitato dei Ministri sul Commissario per i Diritti umani, qui di seguito.

³ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 29.

⁴ Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (articolo 39.4 del Regolamento). V. anche per la maggioranza di due terzi gli articoli 16.7., 26.5., 33.2., 46.5., 50.4. e 51.6.

⁵ Sono incluse nel computo dei voti espressi solo le schede recanti il nome di persone la cui candidatura è stata regolarmente presentata (articolo 39.11).

- abbiano conseguito ugual numero di voti al secondo turno, si procede a scrutini supplementari fino a che un candidato non ottenga la maggioranza relativa;
- c. per l'adozione di un progetto di risoluzione o qualsiasi altra decisione, la maggioranza dei voti espressi²; in caso di parità dei voti la questione si intende respinta.

Articolo 41

Numero legale

41.1 L'Assemblea è sempre in numero legale per deliberare, per deliberare su mozioni di procedura e per decidere di eventuali aggiornamenti.

41.2 Tutte le votazioni diverse da quelle per appello nominale sono valide indipendentemente dal numero di votanti a meno che, prima dell'inizio della votazione³, non sia stata fatta richiesta al Presidente di verificare il numero legale. A favore della richiesta deve votare almeno un sesto dei Rappresentanti membri dell'Assemblea con diritto di voto⁴, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali. Per verificare l'esistenza del numero legale il Presidente, prima di procedere alla votazione sulla questione per la quale sia stata chiesta la constatazione del numero legale, invita i Rappresentanti a segnalare la loro presenza in aula utilizzando il dispositivo di votazione elettronico.

41.3 Il numero legale è fissato a un terzo del numero dei Rappresentanti membri dell'Assemblea con diritto di voto⁵.

41.4 Il voto per appello nominale non è valido e il risultato non può essere reso pubblico se non vi hanno partecipato almeno un terzo dei Rappresentanti aventi diritto di voto⁶. Il Presidente può decidere di verificare la presenza del numero legale, secondo la procedura di cui all'articolo 41.2, prima di procedere a una votazione per appello nominale.

41.5 In assenza del numero legale, il voto è posticipato alla seduta seguente o, su proposta del Presidente, a una seduta successiva⁷. L'Assemblea procede con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

41.6 Se, in assenza del numero legale, l'Assemblea non ha potuto pronunciarsi su una delle mozioni di procedura di cui all'articolo 37, il Presidente dichiara nulla la mozione.

Articolo 42

Diritto di voto

42.1 Il diritto di voto è personale. Non è consentito il voto per procura. Un Supplente autorizzato a sedere al posto di un Rappresentante assente vota a proprio nome.

¹ V. Regolamento relativo alla nomina del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e del Segretario Generale dell'Assemblea, equiparato a Vice Segretario Generale, pagine seguenti, l'articolo 22 della Convenzione europea sui Diritti umani, qui di seguito, e l'articolo 9 della Risoluzione (99) 50 del Comitato dei Ministri sul Commissario per i Diritti umani, qui di seguito, e le disposizioni relative alla procedura di elezione all'Assemblea.

² Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (articolo 39.4).

³ La verifica del numero legale per un progetto di testo deve essere richiesta prima dell'inizio della votazione sugli emendamenti o, in assenza di emendamenti, della votazione finale.

⁴ V. nota n° 1 a piè di pagina dell'articolo 39.6.

⁵ Il numero di Rappresentanti membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto corrisponde al numero di seggi attribuiti a ciascuno Stato membro dall'articolo 26 dello Statuto del Consiglio d'Europa, regolarmente assegnati secondo il disposto dell'articolo 25 dello Statuto e degli articoli da 6 a 11 del Regolamento dell'Assemblea, ad esclusione di quei Rappresentanti che sono stati privati del diritto di voto in Assemblea o il cui diritto di voto è stato sospeso in virtù dell'articolo 7.3, 8.5 o 9.4. Se il numero di Rappresentanti che hanno diritto di voto non è divisibile per tre, il risultato della divisione è arrotondato all'unità inferiore.

⁶ V. precedente nota 1.

⁷ Se l'Assemblea è impossibilitata a votare su un punto all'ordine del giorno nell'ultima seduta di una parte di sessione, la votazione è rinviata alla parte di sessione seguente.

Capo X COMMISSIONI¹

Articolo 43 Costituzione delle Commissioni

43.1 All'inizio di ciascuna sessione ordinaria l'Assemblea costituisce le seguenti Commissioni generali:

1. Commissione Affari Politici e Democrazia (84 seggi)²
2. Commissione Affari Giuridici e Diritti Umani (84 seggi)
3. Commissione Affari Sociali, Sanità e Sviluppo sostenibile (84 seggi)
4. Commissione Migrazioni, Rifugiati e Sfolati (84 seggi)
5. Commissione Cultura, Scienza, Istruzione e Media (84 seggi)
6. Commissione Pari Opportunità e Non-Discriminazione (84 seggi)
7. Commissione per il Rispetto degli Obblighi e Impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Controllo) (84 seggi)³
8. Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali (37 seggi).

43.2 Francia, Germania, Italia, Federazione Russa e Regno Unito hanno quattro Rappresentanti in ciascuna delle prime sei Commissioni.

Polonia, Romania, Spagna, Turchia e Ucraina hanno tre Rappresentanti in ognuna delle prime otto commissioni.

Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Svizzera hanno due Rappresentanti in ciascuna delle prime otto Commissioni.

Albania, Andorra, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Repubblica di S. Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia e "ex Repubblica jugoslava di Macedonia" hanno un Rappresentante in ciascuna delle prime otto Commissioni.

43.3 Sulla base delle candidature proposte dai gruppi politici e tenendo conto dell'equilibrio tra i sessi e dell'equilibrio regionale, l'Ufficio di Presidenza nomina gli 84 membri della Commissione di Controllo e 30 dei 37 membri della Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali, applicando per la distribuzione dei seggi il cosiddetto "metodo di D'Hondt".

I restanti due membri dell'ultima Commissione sono nominati dall'Ufficio di Presidenza tra i Rappresentanti e i Supplenti dell'Assemblea che non appartengono ad alcun gruppo politico. I presidenti dei gruppi politici sono membri *ex officio* della Commissione. I gruppi politici nominano i membri con il fine di assicurare una equa rappresentanza delle delegazioni nazionali.

Non possono essere membri della Commissione di Controllo più di due membri della delegazione nazionale di uno Stato sottoposto a procedura di controllo o coinvolto in un dialogo post-controllo.

Le nomine sono sottoposte all'Assemblea ovvero alla Commissione permanente per la ratifica⁴. In caso di contestazione, la questione è deferita all'Ufficio di Presidenza, che, se del caso, può presentare all'Assemblea modifiche alle precedenti nomine.

43.4.a. L'Assemblea può anche costituire delle Commissioni ad hoc per scopi specifici. La proposta di istituire una Commissione ad hoc è esaminata dall'Ufficio di Presidenza. Nel caso venga approvata, la proposta è assegnata alla Commissione di merito per la relazione e alla Commissione Regolamento e Immunità per il parere.

43.4.b. Le Commissioni ad hoc cessano di esistere dopo che la loro relazione è stata esaminata dall'Assemblea.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 24.

² V. anche l'articolo 18.5 e l'articolo 19.3.

³ Più i presidenti della Commissione Affari Politici e della Commissione Affari Giuridici e Diritti Umani, membri "ex officio". V. anche Risoluzione 1356 (2003) e la decisione dell'Ufficio di Presidenza del 13 dicembre 2004 di aumentare il numero di seggi nella Commissione di Controllo, previa approvazione dell'Assemblea.

⁴ V. Risoluzione 1115 (1997).

43.4.c. Con riserva di ratifica da parte dell'Assemblea o della Commissione Permanente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può anche costituire Commissioni ad hoc che ad esso riferiscano, fissandone la durata, la composizione e il mandato. Un resoconto del loro lavoro è fornito all'Assemblea come parte del Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente¹.

43.5 I Supplenti possono essere nominati membri di una Commissione allo stesso titolo dei Rappresentanti. Oltre ai membri titolari, in ogni Commissione, ad eccezione della Commissione di Controllo² e della Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali, sono nominati un egual numero di Sostituti della stessa nazionalità.

43.6 Nessun membro dell'Assemblea può essere membro a pieno di titolo di più di due Commissioni, ad eccezione delle Commissioni i cui membri sono nominati dai gruppi politici.

43.7 Fatto salvo quanto disposto all'articolo 43.3, le candidature ai seggi delle Commissioni sono presentate al Presidente dell'Assemblea, il quale sottopone all'Assemblea, alla Commissione Permanente o, in mancanza di quest'ultima, all'Ufficio di Presidenza le proposte per la composizione delle Commissioni. Eventuali contestazioni sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alla delegazione nazionale interessata. Qualora delle proposte confermate o delle nuove proposte fossero oggetto di contestazione, la decisione spetta all'Assemblea o alla Commissione Permanente.

43.8 Se, fatto salvo l'articolo 43.3, alla fine della parte di sessione di giugno di un anno parlamentare, una delegazione nazionale non ha presentato candidature per il/i seggio/seggi di una Commissione, il Presidente dell'Assemblea lo segnala al presidente della delegazione nazionale interessata.

43.9 Nel caso che un seggio sia vacante in una delle Commissioni, ad esclusione della Commissione di Controllo e della Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali, detto seggio può essere occupato provvisoriamente da un Rappresentante o un Supplente della delegazione nazionale cui il seggio stesso è attribuito, designato dal Presidente di tale delegazione.

43.10 Se, fatto salvo l'articolo 43.3, una delegazione nazionale ha, nel corso di un anno parlamentare³, un livello medio di partecipazione alle riunioni di una Commissione inferiore al 33%, il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare ne informa il Presidente dell'Assemblea, il presidente della Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali e il presidente della delegazione nazionale interessata. Il Presidente dell'Assemblea lo segnala al presidente del Parlamento nazionale coinvolto e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Articolo 44

Competenza delle Commissioni

44.1 Le Commissioni esaminano i documenti loro assegnati ai sensi dell'articolo 25 e ogni altra questione loro sottoposta dall'Assemblea o dalla Commissione Permanente. Esse possono redigere una relazione o una relazione informativa da sottoporre all'Assemblea o alla Commissione Permanente ai sensi dell'articolo 49, fondere due assegnazioni o non dare seguito ad una assegnazione. In questi ultimi due casi, ne informano l'Ufficio di Presidenza. Possono esaminare qualunque altro argomento che rientri nel loro ambito di competenza⁴.

44.2 Le Commissioni controllano i seguiti dati ai testi adottati dall'Assemblea sulla base delle loro relazioni.

44.3 Qualora una Commissione si dichiari non competente a esaminare una questione, o in caso di conflitto di competenza tra due o più Commissioni, la questione della competenza è sottoposta all'Ufficio di Presidenza, che può investire l'Assemblea.

¹ Ad eccezione dei Rapporti sull'osservazione elettorale che possono essere presentati all'Assemblea o alla Commissione Permanente (V. decisione dell'Ufficio di Presidenza, 14 settembre 1998).

² V. Risoluzione 1115 (1997).

³ Se, nel corso di tale anno di riferimento, hanno luogo le elezioni legislative, la delegazione nazionale interessata può chiedere all'Ufficio di Presidenza di prolungare il periodo di riferimento per una durata massima di due anni.

⁴ V. testo relativo ai mandati delle Commissioni dell'Assemblea, qui di seguito.

44.4 Una Commissione sentita per il parere su di una questione assegnata per l'esame di merito a un'altra Commissione può presentare degli emendamenti al progetto di testo della Commissione di merito, nei modi previsti all'articolo 34.

Articolo 45

Ufficio di Presidenza delle Commissioni

45.1 L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione è composto del presidente e dei tre vice-presidenti, eletti, per quanto possibile, nella prima riunione della Commissione di ogni sessione ordinaria, tenendo conto del principio della parità tra i sessi.

45.2 Fino all'elezione del presidente della Commissione, la presidenza è assunta dal più anziano dei membri presenti e sotto tale presidenza non può tenersi alcun dibattito il cui oggetto sia diverso dall'elezione del presidente.

45.3 Coloro che sono stati membri della Commissione per almeno un anno¹ possono essere candidati alle funzioni di presidente o di vice-presidente e devono appartenere ad un gruppo politico al quale sia stata attribuita la presidenza o una vice-presidenza sulla base di un accordo definito tra i gruppi politici in seno al Comitato dei Presidenti. In caso di una sola candidatura per una di queste funzioni, il candidato è proclamato eletto senza procedere a votazioni.

45.4 Il presidente o il vice-presidente di una Commissione o di una Sottocommissione non può essere presidente o vice-presidente di un'altra Commissione o Sottocommissione. Tale norma non si applica alle commissioni e Sottocommissioni ad hoc.

45.5 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio, con l'assistenza del Segretariato².

45.6 Sono proclamati eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Al secondo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa³. In caso di parità di voti si procede a un terzo scrutinio; in caso di nuova parità, il candidato più anziano d'età è proclamato eletto.

45.7 Il presidente e i vice-presidenti di una Commissione restano in carica fino all'apertura della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. Possono essere rieletti per un altro mandato, consecutivo o meno al primo. Un presidente o vice-presidente di Commissione eletto nel corso di una sessione per un mandato incompleto è rieleggibile per altri due mandati.

Articolo 46

Procedura in Commissione

46.1 Fatte salve le disposizioni specifiche, la procedura che disciplina i lavori dell'Assemblea si applica anche alle commissioni.

46.2 Le votazioni in Commissione avvengono sempre alla maggioranza dei voti espressi⁴. Hanno luogo per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone⁵. Fatta eccezione per le materie procedurali, si procede al voto per appello nominale se almeno due membri ne fanno richiesta. L'appello nominale si fa in ordine alfabetico cominciando dalla lettera "A".

46.3 Le deliberazioni e decisioni delle Commissioni sono valide se è presente un terzo dei membri⁶; tuttavia se un sesto dei membri componenti la Commissione¹ ne fa richiesta prima del voto finale su di un

¹ Questa disposizione non si applica alle nuove commissioni.

² V. linee guida.

³ V. anche articolo 39.11.

⁴ Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (articolo 39.4 del Regolamento).

⁵ V. linee guida sullo scrutinio segreto in commissione.

⁶ Se il numero dei componenti di una Commissione non è divisibile per 3, il numero legale è calcolato a partire dal multiplo di 3 immediatamente inferiore: per esempio, per una Commissione di 84 membri, il numero legale è 28.

progetto di parere, raccomandazione o risoluzione, ovvero sull'elezione del presidente o dei vice-presidenti, il voto stesso non può svolgersi se non è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

46.4 Qualora non si raggiunga il numero legale al momento dell'inizio di una riunione che si tiene nel giorno, nell'ora e nel luogo notificato ai suoi membri, il presidente può chiudere la seduta e aprirne subito un'altra nel corso della quale la Commissione può validamente deliberare e votare, qualunque sia il numero dei membri presenti. In tale riunione, l'ordine del giorno inviato preventivamente ai membri della Commissione non può essere modificato. A tale riunione non si applicano le disposizioni sull'appello nominale di cui al precedente comma 2.

46.5 Tranne che nelle parti di sessione, la documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno di una riunione di Commissione deve essere inviata ai membri almeno una settimana prima della data della riunione stessa. Nel caso che tale termine non sia stato rispettato e se almeno cinque membri fanno obiezione, l'esame dei punti in questione viene rinviato a una riunione successiva. L'obiezione può essere respinta dalla Commissione con una maggioranza di due terzi.

46.6 Il Presidente apre, sospende e chiude la seduta della Commissione e ne modera il dibattito. Può partecipare ai dibattiti della Commissione. Non partecipa alle votazioni, tranne che in caso di parità dei voti. Fa osservare il Regolamento e mantiene l'ordine.

46.7 Un membro titolare di una Commissione, che si trovi nell'impossibilità di assistere ad una riunione, si fa sostituire dal Supplente². In assenza di quest'ultimo, il titolare può indicare al presidente della Commissione un membro della propria delegazione nazionale autorizzato a sostituirlo.

46.8 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45.3, il Supplente che sostituisce un titolare assente ha in Commissione gli stessi diritti del titolare.

46.9 Salvo decisione contraria della Commissione, vengono rese pubbliche soltanto le relazioni approvate dalla Commissione, nonché i comunicati redatti sotto la responsabilità del presidente.

Articolo 47

Riunioni delle Commissioni

47.1 Le Commissioni si riuniscono dietro convocazione del loro Presidente, su sua iniziativa, ovvero su iniziativa di un terzo dei membri della Commissione, ovvero del Presidente dell'Assemblea³. Ad eccezione delle parti di sessione, la convocazione è trasmessa ai membri almeno sette giorni prima della riunione.

47.2 Due o più Commissioni possono esaminare congiuntamente questioni di loro competenza, ma non possono adottare decisioni comuni tranne che all'unanimità o in materie procedurali. La presidenza è assunta a turno dai presidenti delle Commissioni partecipanti, cominciando dal presidente con maggiore anzianità nella funzione o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.

47.3 Le riunioni di Commissione non sono pubbliche, salvo decisione contraria della Commissione.

47.4 I membri dell'Assemblea possono assistere alle riunioni delle Commissioni di cui non facciano parte senza partecipare al dibattito né alle votazioni. Tuttavia, soltanto i componenti della Commissione per il Rispetto degli Obblighi e Impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Controllo) e i componenti della Sottocommissione per l'elezione dei giudici della Corte europea dei Diritti Umani possono assistere alle riunioni delle rispettive Commissioni.

¹ Il numero dei componenti di una Commissione corrisponde al numero dei Rappresentanti o Supplenti la cui nomina in Commissione sia stata confermata dall'Assemblea in applicazione dell'articolo 43.3 e 43.7. Quando i seggi vacanti sono occupati a titolo provvisorio, essi sono computati al fine della constatazione del numero legale conformemente all'articolo 43.9.

² Tale disposizione non si applica alla Commissione di Controllo e alla Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali che non prevedono sostituti.

³ Conformemente al Regolamento adottato dalla Commissione Permanente il 23 marzo 1988, le riunioni delle Commissioni hanno luogo a Strasburgo o a Parigi. V. anche Direttiva n° 517 (1996).

47.5 Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, i membri delle delegazioni di Invitati Speciali, osservatori e Partner per la Democrazia designati presso una Commissione possono assistere alle riunioni della Commissione e prendere la parola con il consenso del presidente della Commissione, senza diritto di voto. Tuttavia, la Commissione può decidere preliminarmente che una delle sue riunioni o una parte di riunione non sia aperta ai membri delle delegazioni suddette.

47.6 Le riunioni del Comitato Misto, della Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali e della Commissione di Controllo non sono aperte ai membri delle delegazioni di Invitati Speciali, Osservatori e Partner per la Democrazia.

47.7 Una persona diversa da quelle indicate ai precedenti commi da 4 a 6 può essere audita da una Commissione, secondo le modalità da quest'ultima stabilite.

47.8 I Segretari delle delegazioni nazionali possono assistere alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle della Commissione di Controllo.

Articolo 48

Sottocommissioni

48.1 Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente articolo, la procedura che disciplina le Commissioni si applica anche alle Sottocommissioni.

48.2 Ogni Commissione può costituire una o più Sottocommissioni permanenti o ad hoc, determinandone in maniera precisa, al momento della costituzione, la composizione e le competenze. Nella composizione delle Sottocommissioni deve essere assicurata un'equa rappresentanza delle delegazioni nazionali e dei partiti o gruppi politici.

48.3 Le Sottocommissioni permanenti istituite da una stessa Commissione non possono essere più di tre per le Commissioni di 84 seggi e due per quelle di 27 seggi, salvo autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, deliberata a maggioranza di due terzi¹.

48.4 Una Sottocommissione ad hoc cessa di esistere dopo che la Commissione ha esaminato la sua relazione.

48.5 Una Sottocommissione permanente o ad hoc che non sia stata ricostituita durante la prima parte di una sessione ordinaria cessa di esistere.

48.6 Il numero dei membri di una Sottocommissione non deve superare un terzo² del numero dei seggi dei titolari della Commissione di cui è emanazione. Per ogni membro titolare può essere designato un supplente appartenente alla stessa delegazione nazionale. Inoltre il presidente di una Commissione è membro di diritto di ogni Sottocommissione istituita dalla Commissione stessa. Nessun membro della Commissione può far parte di più di due delle sue Sottocommissioni³.

48.7 L'Ufficio di Presidenza di una Sottocommissione comprende il presidente e il vice-presidente. La loro elezione si svolge secondo le modalità stabilite ai commi 2 e da 4 a 6 dell'articolo 45, tenendo conto del principio della parità tra i sessi. I membri a pieno titolo di una Sottocommissione che lo siano stati per almeno un anno⁴ possono candidarsi alle funzioni di presidente o vicepresidente della Sottocommissione. Il presidente o il vicepresidente di una Sottocommissione può essere rieletto per un ulteriore mandato, sia esso consecutivo o meno. Un presidente o un vicepresidente di una Sottocommissione eletto durante una

¹ Tale disposizione non si applica alla Commissione di Controllo. V. Regolamento 1115 (1997) che tuttavia autorizza quest'ultima ad istituire Sottocommissioni per il controllo del rispetto degli obblighi e degli impegni specifici di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri.

² Nel corso della riunione del 25 novembre 1991, la Commissione Permanente ha precisato che: "se è impossibile dividere per tre il numero di membri di una Commissione, il terzo del numero dei seggi dei titolari sarà calcolato sulla base del multiplo di tre successivo" (V. Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente, Doc. 6543).

³ La Commissione Regolamento e Immunità ha precisato (AS/Pro (2001)7) che il termine "membro" comprende i membri titolari e i supplenti delle Sottocommissioni. L'Ufficio di Presidenza ha concesso, in favore della Sottocommissione sull'elezione dei giudici della Corte europea dei Diritti Umani e della Sottocommissione del Premio per l'Europa, una deroga al principio che limita il numero di Sottocommissioni di cui possono far parte i membri delle due suddette Commissioni.

⁴ Questa disposizione non si applica alle nuove sottocommissioni.

sessione per un mandato incompleto, in sostituzione del presidente o vicepresidente precedentemente eletto durante la sessione, è rieleggibile per altri due mandati.

48.8 Una Sottocommissione riferisce sui propri lavori alla Commissione della quale è emanazione, la quale deve approvare le sue decisioni.

Articolo 49

Relazioni delle Commissioni

49.1 Le Commissioni nominano per ogni argomento un solo relatore incaricato di preparare la relazione della Commissione e presentarla all'Assemblea. La Commissione di Controllo nomina due correlatori¹. Per la nomina dei relatori, le Commissioni tengono conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: competenza e disponibilità, equa rappresentanza dei gruppi politici (sulla base del metodo D'Hondt), rappresentanza equilibrata dei sessi, equilibrio geografico e nazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, i relatori osservano le norme contenute nel codice di condotta per i relatori dell'Assemblea Parlamentare². Un relatore resta responsabile dei seguiti della sua relazione per il periodo di un anno dall'adozione del testo da parte dell'Assemblea.

49.2 La relazione di una Commissione contiene di norma uno o più progetti di testi:

- raccomandazioni o pareri al Comitato dei Ministri;
- risoluzioni³.

Solo questi testi sono oggetto del voto in Commissione, i cui esiti sono indicati nella relazione. Solo questi testi vengono sottoposti al voto dell'Assemblea o della Commissione Permanente.

49.3 Una Commissione interpellata per il parere sulla relazione di un'altra Commissione può presentare il suo parere per iscritto oppure oralmente⁴. Un parere presentato per iscritto deve contenere all'inizio una sezione intitolata "Conclusioni della Commissione" e una motivazione scritta dal relatore.

49.4 Inoltre, la relazione di una Commissione contiene una motivazione, formulata dal relatore. La Commissione ne prende atto. I pareri divergenti manifestati in Commissione sono registrati, su richiesta degli autori, di preferenza nel testo stesso della motivazione, oppure in allegato o in una nota a piè di pagina.

49.5 Con l'adozione del progetto di testo e la presa d'atto della motivazione da parte della Commissione si intende approvata la relazione nel suo complesso e pertanto resta deciso il suo deposito e la sua pubblicazione come documento ufficiale dell'Assemblea. Se, dopo la presentazione di una relazione, si verificano eventi importanti, la Commissione può approvare un addendum alla relazione stessa.

49.6 Le Commissioni possono inoltre presentare relazioni informative su cui l'Assemblea non è chiamata a votare.

49.7. Le Commissioni possono nominare o più relatori generali di cui stabilisce preventivamente il mandato e la relativa durata. Il mandato è sottoposto all'Ufficio di Presidenza per approvazione e la decisione è ratificata dall'Assemblea.

¹ V. Risoluzione 1115(1997) modificata.

² V. Risoluzione 1799(2011) sul Codice di condotta per i relatori dell'Assemblea Parlamentare.

³ V. precedente articolo 24.

⁴ V. anche precedente articolo 33.2.

Capo XI PROCEDURE ECCEZIONALI

Articolo 50

Procedura d'urgenza in Assemblea¹

50.1 Su richiesta del Comitato dei Ministri, della Commissione interessata, di almeno un gruppo politico o di almeno venti Rappresentanti o Supplenti, si può procedere con la discussione su una questione non posta all'ordine del giorno dell'Assemblea, come approvato dall'Ufficio di Presidenza.

50.2 La richiesta di procedura d'urgenza è indirizzata al Presidente dell'Assemblea in tempo utile prima dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza che precede l'apertura della parte di sessione. Il Presidente la sottopone all'Ufficio di Presidenza, che fa una proposta all'Assemblea².

50.3 Su una richiesta di procedura d'urgenza possono parlare soltanto un oratore a favore, un oratore contro, il presidente della Commissione interessata e un Rappresentante dell'Ufficio di Presidenza, che parla a nome di quest'ultimo.

50.4 L'adozione della procedura d'urgenza richiede la maggioranza di due terzi dei voti espressi³. Se la procedura d'urgenza è adottata, l'Assemblea fissa la data del dibattito e assegna il punto ad una Commissione dell'Assemblea per la relazione e, se del caso, ad una o più Commissioni per il parere.

Articolo 51

Procedura d'urgenza in Commissione Permanente

51.1 Su richiesta del Comitato dei Ministri, di una Commissione generale dell'Assemblea o di almeno dieci Rappresentanti o Supplenti, si può tenere un dibattito secondo la procedura di urgenza su una questione non iscritta al progetto di ordine del giorno della Commissione Permanente.

51.2 La richiesta di procedura d'urgenza è indirizzata al Presidente dell'Assemblea non più tardi di una settimana prima della riunione della Commissione Permanente.

51.3 La richiesta è esaminata dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto delle altri punti già iscritti al progetto di ordine del giorno della Commissione Permanente.

51.4 Se la richiesta è approvata dall'Ufficio di Presidenza, esso deve, previa conferma della Commissione Permanente:

- deferire la questione a una Commissione generale dell'Assemblea per la relazione;
- iscrivere la questione al progetto di ordine del giorno della Commissione Permanente.

51.5 La Commissione Permanente decide sulla procedura d'urgenza come primo punto dell'ordine del giorno. Possono parlare soltanto un oratore a favore, un oratore contro, il presidente della Commissione interessata e un Rappresentante dell'Ufficio di Presidenza, che parla a nome di quest'ultimo.

51.6 La ratifica della procedura d'urgenza richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

¹ Il 27 giugno 1994, l'Assemblea ha preso nota delle proposte dell'Ufficio di Presidenza relative alla procedura d'urgenza (Doc. 7080, punto XXII): "In base alla loro presentazione, l'Ufficio di Presidenza esamina le richieste di procedura d'urgenza, tenendo conto dei lavori previsti fino alla fine della parte di sessione. Il Presidente (o un altro membro dell'Ufficio di Presidenza) presenta la raccomandazione dell'Ufficio di Presidenza all'Assemblea nella seduta successiva di quest'ultima; l'Assemblea si pronuncia sulle richieste, in applicazione degli articoli 50.3 e 50.4, e fissa la data e l'ora del dibattito o dei dibattiti. Una Commissione non può di norma presentare più di una domanda di procedura di urgenza in una parte di sessione". L'Ufficio di Presidenza ha anche specificato che non bisognerebbe escludere completamente la possibilità per una Commissione di presentare più di una domanda, se gli eventi lo giustificano e se la richiesta è presentata dalla Commissione all'unanimità. V. anche articolo 26.4.

² Il 5 ottobre 2007, l'Ufficio di Presidenza ha approvato i criteri di selezione delle richieste di dibattito secondo la procedura di urgenza (CM/Bur(2007)73).

³ Soltanto i voti "a favore" e "contrario" entrano nel computo dei suffragi espressi (articolo 39.4).

Articolo 52

Dibattiti su temi di attualità

52.1 Nel corso di una parte di sessione, l'Assemblea può tenere soltanto un dibattito su un tema di attualità in una materia che non sia al progetto di ordine del giorno approvato dall'Ufficio di Presidenza e per la quale l'Assemblea non abbia deciso la procedura d'urgenza.

52.2 La richiesta di un dibattito di attualità è indirizzata al Presidente dell'Assemblea da almeno venti Rappresentanti o Supplenti, o da un gruppo politico o da una delegazione nazionale o da una Commissione. Essa deve essere presentata per iscritto in tempo utile per l'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza prima dell'apertura della parte di sessione.

52.3 La possibile scelta tra diverse richieste è operata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che può anche decidere di non accettarne alcuna. La decisione finale deve essere approvata dall'Assemblea.

52.4 I dibattiti di attualità non possono superare la durata di un'ora e mezza. Essi sono aperti da uno dei proponenti, designato dall'Ufficio di Presidenza. Il tempo a sua disposizione è di dieci minuti, mentre il tempo di parola degli altri oratori è di cinque minuti.

52.5 Alla fine di un dibattito su un tema di attualità, l'Assemblea non è chiamata a votare, ma l'Ufficio di Presidenza può successivamente proporre che la materia sia assegnata per la relazione alla Commissione competente.

52.6 Gli articoli da 52.1 a 52.5 si applicano *mutatis mutandis* ai dibattiti di attualità richiesti in Commissione Permanente.

Capo XII DICHIARAZIONI SCRITTE

Articolo 53

Dichiarazioni scritte

53.1 Possono essere presentate dichiarazioni scritte, di non più di 200 parole e riguardanti materie che rientrano nelle competenze del Consiglio d'Europa, a condizione che siano state firmate da almeno venti Rappresentati o Supplenti di quattro delegazioni nazionali e due gruppi politici. Esse sono rese pubbliche, a meno che il Presidente non le giudichi inammissibili secondo i criteri definiti al comma 2 qui di seguito. Le dichiarazioni scritte non sono né assegnate a una Commissione né discusse in Assemblea.

53.2 Le dichiarazioni scritte non possono contenere propaganda a fini commerciali o in favore di persone o associazioni le cui idee o attività siano contrarie ai principi del Consiglio d'Europa. Ugualmente, possono contenere espressioni razziste, xenofobe o intolleranti, né termini che costituiscano un affronto per la dignità umana. Nessuna firma può essere ritirata.

53.3 Qualunque Rappresentante o Supplente può aggiungere la propria firma a una dichiarazione scritta fino alla chiusura della parte di sessione successiva. La dichiarazione è distribuita con l'indicazione dei nomi di tutti i membri che l'hanno firmata.

Capo XIII

RELAZIONI TRA IL COMITATO DEI MINISTRI E L'ASSEMBLEA

Articolo 54

Accesso all'Assemblea e alle Commissioni¹

54.1 I membri del Comitato dei Ministri o qualunque altro Ministro del governo di uno Stato membro hanno diritto di accesso all'Assemblea e alle sue Commissioni. Qualora lo richiedano, essi possono ottenere la parola ma non possono votare.

54.2 Un Ministro può, alle stesse condizioni, farsi rappresentare da un proprio delegato alle riunioni di una Commissione dell'Assemblea, previo consenso della medesima Commissione².

Articolo 55

Comitato Misto³

55.1 Il Comitato Misto è formato da un Rappresentante per ciascun governo membro e da un corrispondente numero di Rappresentanti dell'Assemblea⁴, incluso il Presidente di quest'ultima. Per la discussione su un argomento specifico, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e il Comitato dei Ministri possono concordare la creazione di un gruppo di lavoro misto.

55.2 Il Presidente dell'Assemblea presiede il Comitato Misto. I Rappresentanti dell'Assemblea presenti nel Comitato Misto sono:

- i membri dell'Ufficio di Presidenza;
- un Rappresentante per ciascuna delegazione parlamentare di Stati membri non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza.

55.3 Se un Vice-Presidente dell'Assemblea non può partecipare a una riunione del Comitato Misto, la delegazione interessata può nominare un altro membro.

55.4 Il Presidente dell'Assemblea può, alla luce dell'ordine del giorno del Comitato Misto, cooptare dei membri, in particolare dei relatori.

Articolo 56

Relazioni del Comitato dei Ministri

56.1 Le relazioni sull'attività del Comitato dei Ministri, trasmesse ai sensi dell'Articolo 19 dello Statuto, sono presentate e discusse in Assemblea⁵.

¹ In un parere del 10 gennaio 1957, Doc. 613, la Commissione Regolamento e Immunità ha dato una interpretazione restrittiva di quest'articolo riguardo l'accesso all'Assemblea. L'applicazione del comma 1 non può quindi essere estesa ad una personalità che non faccia parte del governo. Questo parere è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 10 gennaio 1957 (V. 36° seduta dell'8° Sessione).

² V. anche la decisione della Commissione Permanente del 25 novembre 1987 riguardo l'accesso dei rappresentanti di governo alle Commissioni, qui di seguito, e l'articolo 27 dello Statuto del Consiglio d'Europa.

³ V. Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri di maggio 1951.

⁴ Il 6 dicembre 1963, il Comitato dei Ministri ha dato il proprio accordo affinché il Comitato Misto comprendesse un rappresentante per ciascun governo degli Stati Membri (attualmente 47) e un uguale numero di Rappresentanti dell'Assemblea (Doc. 1684 e 2016).

⁵ Il Comitato dei Ministri prepara un "rapporto statutario" consultabile sul sito web del Consiglio d'Europa (www.coe.int). Il Presidente in carica del Comitato dei Ministri presenta in ogni parte di sessione dell'Assemblea una comunicazione sulle attività del Comitato dei Ministri – rapporto della presidenza – e interviene dinanzi all'Assemblea. I relativi testi sono accessibili nella serie di documenti CM/AS ... del Consiglio dei Ministri. Inoltre l'intervento è riprodotto nel resoconto dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 57

Richieste di parere o riesame da parte del Comitato dei Ministri

57.1 Le richieste di parere o riesame avanzate dal Comitato dei Ministri sono discusse in Assemblea; alla fine del dibattito, l'Assemblea vota su un parere al Comitato dei Ministri o su una nuova raccomandazione.

Articolo 58

Interrogazioni al Comitato dei Ministri

58.1 Rappresentanti e Supplenti possono rivolgere in qualunque momento al Comitato dei Ministri, o al suo Presidente, interrogazioni scritte su questioni di competenza del Comitato dei Ministri. Il Presidente dell'Assemblea decide dell'ammissibilità di tali interrogazioni e le trasmette al Comitato dei Ministri.

58.2 Dopo la presentazione all'Assemblea del Rapporto di Attività del Comitato dei Ministri, i Rappresentanti e i Supplenti possono rivolgere interrogazioni orali al Presidente del Comitato dei Ministri per ricevere una risposta orale. Ciò avviene con il consenso del Presidente del Comitato dei Ministri.

I Rappresentanti e Supplenti possono anche rivolgere interrogazioni scritte. Queste devono essere presentate almeno una settimana prima dell'apertura della parte di sessione. Il Presidente del Comitato dei Ministri risponde alle interrogazioni oralmente o per iscritto. Le risposte sia orali sia scritte sono pubblicate.

Il Presidente dell'Assemblea decide dell'ammissibilità di tali interrogazioni.

Rappresentanti e Supplenti non possono presentare più di una interrogazione orale o scritta al Presidente del Comitato dei Ministri per ciascuna parte di sessione.

Le linee guida per le interrogazioni agli oratori invitati si applicano al presente articolo¹.

Capo XIV

INVITATI SPECIALI, OSSERVATORI, PARTNER PER LA DEMOCRAZIA² E ALTRI INVITATI

Articolo 59

Invitati Speciali

59.1 L'Ufficio di Presidenza può concedere lo status di Invitato Speciale ai Parlamenti nazionali dei Stati europei non membri che abbiano firmato l'Atto Finale di Helsinki del 1° agosto 1975, la Carta di Parigi per una Nuova Europa del 21 novembre 1990, accettato gli altri strumenti adottati nel corso delle conferenze dell'OSCE e firmato e ratificato i due Patti delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 relativi ai Diritti Civili e Politici e ai Diritti Economici, Sociali e Culturali³.

59.2 Qualunque richiesta formale di status di Invitato Speciale è indirizzata al Presidente dell'Assemblea Parlamentare dal Presidente del Parlamento interessato.

59.3 Se l'Ufficio di Presidenza, consultata la Commissione Affari Politici e Democrazia, esprime parere favorevole a tale richiesta, il Presidente dell'Assemblea parlamentare invita il Parlamento interessato ad assumere lo status di Invitato Speciale.

59.4 Il numero dei membri di una delegazione di Invitato Speciale, che non può essere superiore a diciotto, è lo stesso (senza Supplenti) del numero di seggi che verrebbe probabilmente attribuito se l'Invitato Speciale dovesse divenire membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa. Questo numero è stabilito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione Affari Politici e Democrazia.

¹ V. linee direttrici riguardanti le domande agli oratori invitati, qui di seguito.

² V. anche Direttiva n° 316 (1971) sugli interventi in Assemblea di oratori invitati, qui di seguito.

³ Questo testo contempla tutte le procedure attraverso cui uno Stato ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato dalle due Convenzioni delle Nazioni Unite (per es. adesione, notifica di successione di Stato, ecc.). Inoltre tale comma si riferisce ai documenti dell'Osce e alle Convenzioni delle Nazioni Unite relative ai Diritti Umani e non alla Convenzione europea dei Diritti Umani, in quanto quest'ultima non è aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d'Europa, mentre tutti gli Stati sovrani sono di norma membri delle Nazioni Unite e possono quindi aderire alle Convenzioni delle Nazioni Unite e partecipare anche all'Osce, se sono localizzati nella zona corrispondente. V. anche Direttiva n° 556 (1999).

59.5 Qualora le dimensioni della delegazione lo consentano, un Parlamento con status di Invitato Speciale ne nomina i componenti in modo da garantire un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici di quel Parlamento.

59.6 I documenti relativi ai poteri dei membri delle delegazioni di Invitati Speciali sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea parlamentare possibilmente non meno di una settimana prima dell'apertura della sessione. Detti poteri sono sottoposti all'Assemblea parlamentare per la ratifica contemporaneamente a quelle dei Rappresentanti e Supplenti¹. Eventuali contestazioni dei poteri dei membri delle delegazioni di Invitati Speciali devono essere motivate e fondate sulle disposizioni di cui al precedente comma 1. I poteri contestati sono rinviati senza discussione a una riunione congiunta della Commissione Affari Politici e Democrazia e della Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali, presieduta dal Presidente di quest'ultima Commissione. Queste Commissioni riferiscono all'Ufficio di Presidenza nel più breve termine possibile.

59.7 I membri delle delegazioni di Invitati Speciali possono sedere in Assemblea senza diritto di voto. Hanno il diritto di prendere la parola con l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea².

59.8 I membri delle delegazioni di Invitati Speciali possono assistere alle riunioni delle Commissioni in virtù dell'articolo 47.5. Possono sottoporre al presidente della Commissione proposte riguardanti il progetto di ordine del giorno delle sedute della Commissione o proposte di emendamento ai progetti di testi in esame. Il presidente della Commissione decide se dare seguito alle stesse. Possono firmare proposte di risoluzione e raccomandazione, nonché dichiarazioni scritte. Tuttavia, non se ne tiene conto ai fini del computo delle firme necessarie. I membri delle delegazioni di Invitati Speciali possono partecipare ai lavori dei gruppi politici secondo le modalità stabilite dagli stessi.

59.9 La Commissione Affari Politici e Democrazia ovvero almeno venti membri possono presentare al Presidente una richiesta di sospensione o di ritiro dello status di Invitato Speciale. Il Presidente informa immediatamente l'Ufficio di Presidenza di tale richiesta. Se la richiesta non è stata presentata dalla Commissione Affari Politici e Democrazia, il Presidente chiede d'urgenza il parere di questa Commissione, che è viene trasmesso all'Ufficio di Presidenza.

59.10 I membri dell'Ufficio di Presidenza sono informati dell'esame di tale questione almeno due settimane prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza in cui detto esame avrà luogo. La decisione dell'Ufficio di Presidenza è presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

59.11 In caso di ritiro dello status di Invitato Speciale, il Parlamento interessato deve presentare una nuova richiesta formale qualora desideri assumere nuovamente tale status. Al contrario, la sospensione dello status di Invitato Speciale può essere revocata con decisione dell'Ufficio di Presidenza presa a maggioranza di due terzi, qualora questo ritenga che non esistano più le condizioni che hanno determinato la sospensione.

Articolo 60 Osservatori³

60.1 L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, concedere lo status di Osservatore ai Parlamenti nazionali degli Stati non membri del Consiglio di Europa che soddisfino le condizioni stabilite al comma 1 della Risoluzione statutaria (93) 26 del Comitato dei Ministri sullo status di Osservatori⁴. Tutte le richieste di status di Osservatore sono assegnate alla Commissione Affari Politici e Democrazia per la relazione e alle altre Commissioni competenti per il parere.

¹ Il 28 febbraio 1994, l'Ufficio di Presidenza ha approvato un parere della Commissione Regolamento e Immunità sulla durata del mandato degli Invitati Speciali, secondo il quale l'articolo 25 dello Statuto del Consiglio d'Europa si applica per analogia agli Invitati Speciali (V. Rapporto di Attività dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Permanente, Doc. 7038).

² V. anche articolo 34.

³ V. anche Regolamento speciale relativo alle relazioni con le assemblee parlamentari e interparlamentari di Stati non membri, qui di seguito.

⁴ Per il testo della Risoluzione statutaria (93) 26 del Comitato dei Ministri, cfr. il volume "Statuto del Consiglio d'Europa". V. anche i criteri per l'attribuzione dello status di Osservatori presso il Consiglio d'Europa, approvati dal Comitato dei Ministri (CM/Inf (99) 50).

60.2 L'Assemblea specifica il numero dei membri delle delegazioni di Osservatori¹. I Parlamenti interessati non sono tenuti a presentare i poteri al Presidente dell'Assemblea. Tuttavia, devono presentare al Presidente dell'Assemblea, almeno una settimana prima dell'apertura della sessione ordinaria, una lista dei membri designati per tutta la durata della sessione che rifletta l'equilibrio tra le varie componenti politiche presenti all'interno del loro Parlamento².

60.3 I membri di queste delegazioni possono sedere in Assemblea senza diritto di voto. Hanno il diritto di prendere la parola con l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

60.4 I membri delle delegazioni di Osservatori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni in virtù dell'articolo 47.5. Possono sottoporre al presidente della Commissione proposte riguardanti il progetto di ordine del giorno delle sedute della Commissione o proposte di emendamento ai progetti di testi in esame. Il presidente della Commissione decide se dare seguito alle stesse. Possono firmare proposte di risoluzione e raccomandazione, nonché dichiarazioni scritte. Tuttavia, non se ne tiene conto ai fini del computo delle firme necessarie. I membri delle delegazioni di Osservatori possono partecipare ai lavori dei gruppi politici secondo le modalità stabilite dagli stessi.

60.5 Il Presidente dell'Assemblea può invitare rappresentanti di Parlamenti di altri Stati non membri a partecipare a un dibattito dell'Assemblea.

Articolo 61

Partner per la democrazia

61.1. L'Assemblea può concedere lo status di Partner per la Democrazia ai parlamenti nazionali degli Stati non membri del Consiglio d'Europa delle regioni limitrofe, che ottemperano alle condizioni di cui all'articolo 61.2 e a qualsiasi specifica condizione posta dall'Assemblea.

61.2. Tutte le richieste formali di concessione dello status di Partner per la Democrazia sono indirizzate al Presidente dell'Assemblea Parlamentare da parte del Presidente del parlamento interessato. La richiesta contiene i seguenti elementi:

- l'esplicito riferimento all'aspirazione di detto parlamento di fare propri i valori del Consiglio d'Europa, che sono la democrazia pluralista e basata sulla parità di genere, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- l'impegno ad agire per abolire la pena di morte e esortare le autorità competenti ad introdurre una moratoria sulle esecuzioni;
- una dichiarazione dell'intenzione del parlamento di avvalersi dell'esperienza dell'Assemblea, nonché della competenza della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), nel proprio lavoro istituzionale e legislativo;
- l'impegno ad organizzare elezioni libere ed eque nel rispetto dei pertinenti standard internazionali;
- l'impegno ad incoraggiare la partecipazione equilibrata di donne e uomini alla vita pubblica e politica;
- l'impegno ad esortare le autorità competenti a diventare parte delle pertinenti convenzioni e accordi parziali del Consiglio d'Europa aperti alla firma e ratifica da parte di Stati non membri, in particolare quelle in materia di diritti umani, stato di diritto e democrazia;
- l'obbligo di informare regolarmente l'Assemblea sul progresso nell'attuazione dei principi del Consiglio d'Europa.

61.3. L'Assemblea precisa il numero di componenti delle delegazioni dei Partner per la Democrazia³.

61.4. Un parlamento che ha lo status di Partner per la Democrazia trasmette al Presidente dell'Assemblea Parlamentare, almeno una settimana prima dell'apertura della sessione, la lista dei componenti della delegazione nominati per tutta la durata della sessione. Nei limiti numerici previsti, la

¹ Canada: 6 Rappresentanti e 6 Supplenti; Israele: 3 Rappresentanti e 3 Supplenti; Messico: 6 Rappresentanti e 6 Supplenti. V. Risoluzione 1125 (1997) e Risoluzione 1203 (1999) emendata dalla Risoluzione 1584 (2007).

² Per un altro criterio di cui tenere conto cfr. il comma 4 (ii) della Risoluzione 1203 (1999).

³ Marocco: 6 Rappresentanti e 6 Supplenti; Consiglio Nazionale Palestinese: 3 Rappresentanti e 3 Supplenti. V. Risoluzione 1818 (2011) e Risoluzione 1830 (2011).

delegazione è composta in modo da garantire una equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici presenti in quel parlamento e da includere almeno la stessa percentuale del sesso sotto-rappresentato presente nel parlamento, e in ogni caso almeno un rappresentante di ciascun sesso.

61.5. I membri delle delegazioni che hanno lo status di Partner per la Democrazia possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Hanno diritto a prendere la parola, se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

61.6. I membri delle delegazioni che hanno lo status di Partner per la Democrazia possono partecipare alle riunioni delle Commissioni in virtù dell'articolo 47.5. Possono sottoporre al presidente della Commissione proposte riguardanti il progetto di ordine del giorno delle sedute della Commissione o proposte di emendamento ai progetti di testi in esame. Il presidente della Commissione decide se dare seguito alle stesse. Possono firmare proposte di risoluzione e raccomandazione (ad eccezione di quelle di cui agli articoli 9.2 e 67) e dichiarazioni scritte. Tuttavia, non se ne tiene conto ai fini del computo delle firme necessarie. I membri di tali delegazioni possono partecipare al lavoro dei gruppi politici secondo le modalità stabilite dagli stessi.

61.7. La decisione di concedere, sospendere o ritirare lo status di Partner per la Democrazia è presa con risoluzione dell'Assemblea a seguito di una relazione della Commissione Affari Politici e Democrazia, sentito il parere della Commissione Affari Giuridici e Diritti Umani e della Commissione Pari Opportunità e Non-Discriminazione, nonché, se del caso, di qualsiasi altra Commissione competente dell'Assemblea. Queste Commissioni, nel proprio ambito di competenza, esaminano i progressi compiuti nella realizzazione degli impegni assunti dai parlamenti coinvolti al momento della richiesta di tale status.

Articolo 62

Rappresentanti di organizzazioni nazionali o internazionali

62. L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, invitare organizzazioni nazionali o internazionali a presentare relazioni o comunicazioni.

Articolo 63

Cooperazione con il Parlamento europeo¹

63.1 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, di comune accordo con l'organo competente del Parlamento europeo (Conferenza dei Presidenti) decide delle modalità della cooperazione tra le due istituzioni.

63.2 Sulla base di tali modalità, gli organi dell'Assemblea, e più specificamente le Commissioni, possono cooperare con gli omologhi organi del Parlamento europeo nei campi di interesse comune.

Capo XV PETIZIONI

Articolo 64

Petizioni all'Assemblea

64.1 Le petizioni sono indirizzate al Presidente.

64.2 Esse devono:

- a. indicare il nome e l'indirizzo di ciascun firmatario, la cui firma deve essere autenticata in conformità con la legislazione interna dello Stato di residenza;
- b. riguardare materie di competenza del Consiglio d'Europa.

64.3 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea esamina l'ammissibilità delle petizioni², consultando se necessario le Commissioni competenti¹.

¹ V. accordo sul rafforzamento della cooperazione tra Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e Parlamento europeo, pagine seguenti.

² Ai sensi della Direttiva n° 342 del 22 gennaio 1974, l'Assemblea:

64.4 Una petizione dichiarata ammissibile è trasmessa per l'esame dall'Ufficio di Presidenza alle Commissioni competenti.

64.5 Terminato l'esame di una petizione, la Commissione trasmette le sue conclusioni e raccomandazioni all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che decide dei seguiti da dare.

Capo XVI **SEGRETARIATO DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE**

Articolo 65 **Segretariato dell'Assemblea Parlamentare**

65.1 Il Segretariato dell'Assemblea Parlamentare è diretto dal Segretario generale dell'Assemblea, che è da questa eletto². E' assistito dal personale amministrativo necessario allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea³.

65.2 Il Segretario generale dell'Assemblea esercita le proprie funzioni sotto l'autorità dell'Assemblea ed è responsabile dinanzi all'Ufficio di Presidenza della stessa.

“incarica l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di determinare, nel vagliare l'ammissibilità di una petizione, se una petizione identica non sia già stata sottoposta all'Assemblea o ad altra istanza parlamentare europea, nel qual caso l'assegnazione a una Commissione potrà essere negata o rinviata;

incarica inoltre l'Ufficio di Presidenza, qualora l'oggetto essenziale di una petizione sollevi una questione inerente ai diritti umani quali definiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, di trasmettere detta petizione alla sua Commissione per gli Affari Giuridici e i Diritti Umani; questa, prima di esaminare la petizione nel merito e previa consultazione dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio d'Europa, verificherà l'esistenza di un legittimo interesse dell'Assemblea in materia, tenendo conto della procedura di controllo istituita dalla Convenzione.

Incarica il Segretario Generale dell'Assemblea:

a. di registrare ogni petizione inoltrata all'Ufficio di Presidenza ai fini della decisione sulla sua ammissibilità, dopo aver proceduto ad un esame preliminare volto a stabilire in particolare se, sul piano formale, la petizione sia conforme alle disposizioni del Regolamento applicabili in materia;

b. di notificare all'autore o al primo firmatario di una petizione all'esame dell'Ufficio di Presidenza l'esito dell'esame di ammissibilità e, se del caso, il suo deferimento a una Commissione”.

¹ Il 13 marzo 2001, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ha adottato i seguenti criteri interpretativi dei concetti di registrazione e di ammissibilità delle petizioni (cfr. Doc. 9036 Addendum):

“Per essere dichiarata ammissibile, la petizione deve:

- avere un oggetto rientrante nella competenza del Consiglio d'Europa (cfr. precedente comma 5);

- vertere su una questione o un reclamo che richieda provvedimenti correttivi di carattere generale, piuttosto che sanare un particolare torto (comma 5);

- rappresentare per l'Assemblea un interesse legittimo negli ambiti di sua competenza (comma 6).

Essa sarà dichiarata inammissibile dall'Ufficio di Presidenza se:

- la questione oggetto della petizione è all'esame dei competenti tribunali nazionali (*sub judice*) (comma 10);

- l'oggetto della petizione è all'esame del Parlamento nazionale interessato (comma 10);

- l'autore della petizione può esaurire le vie di ricorso interne e adire poi la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (comma 7);

- la questione oggetto della petizione è all'esame della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, o ha già dato luogo ad una decisione di merito della Corte di non violazione della CEDU (comma 7).

Laddove identica petizione sia già stata presentata all'Assemblea o ad altra istanza parlamentare europea, l'assegnazione della nuova petizione ad una Commissione dell'Assemblea potrà essere respinta o rinviata (comma 6.i)”.

² V. Relazione sulla revisione generale del Regolamento dell'Assemblea (Doc. 8361, comma 15). Per la procedura di elezione, confronta anche il Regolamento relativo alla nomina del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e del Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare, equiparato a Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa e le disposizioni relative alla procedura di elezione all'Assemblea parlamentare.

³ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 37.b.

CAPO XVII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66

Autorizzazione a procedere nei confronti di Rappresentanti e Supplenti¹

66.1 I membri dell'Assemblea godono delle prerogative e delle immunità previste dall'Accordo generale sulle prerogative e immunità del Consiglio d'Europa (del 2 settembre 1949) e dal Protocollo aggiuntivo (del 6 novembre 1952). Tali immunità sono accordate per mantenere l'integrità dell'Assemblea e per assicurare l'indipendenza dei suoi membri nello svolgimento del mandato europeo.

66.2 Le richieste di concessione di autorizzazione a procedere relative a un Rappresentante o a un Supplente dell'Assemblea, in virtù dell'articolo 15 dell'Accordo generale, indirizzate al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro sono comunicate in plenaria o in Commissione Permanente e quindi deferite alla Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali.

66.3 La Commissione esamina immediatamente la richiesta. Può emettere un parere sulla competenza dell'autorità che ha presentato la richiesta e sulla ammissibilità formale della stessa. La Commissione non procede ad alcun esame nel merito del caso. In particolare, non si pronuncia in alcun caso sulla colpevolezza o non colpevolezza del parlamentare, né sull'opportunità o meno di sottoporlo a procedimento penale per le opinioni o gli atti a lui imputati. La Commissione, nel più breve termine possibile, ascolta il membro interessato dalla richiesta o altro membro dell'Assemblea in sua vece, che può anche depositare documenti, se lo ritiene opportuno. La Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire informazioni e chiarimenti giudicati necessari ai fini della deliberazione sulla richiesta di autorizzazione. La relazione della Commissione si conclude con un progetto di risoluzione sulla concessione o sul diniego dell'autorizzazione a procedere. Non sono ammessi emendamenti a tale decisione.

66.4 La relazione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno nel primo giorno di seduta dell'Assemblea successivo alla sua presentazione. La discussione è limitata alle ragioni a favore o contro la concessione dell'autorizzazione a procedere. Se la richiesta di autorizzazione riguarda più capi di accusa, ciascuno di questi può essere oggetto di una decisione separata.

66.5. Il Presidente comunica immediatamente la decisione dell'Assemblea all'autorità che ha presentato la richiesta.

66.6 Nel caso in cui un membro dell'Assemblea sia arrestato o privato della libertà di movimento, in presunta violazione delle sue prerogative e immunità, il Presidente dell'Assemblea può, se del caso previa consultazione con gli organi competenti dell'Assemblea, assumere un'iniziativa volta a riaffermare le sue prerogative e immunità. Un membro può indirizzare al Presidente una richiesta per difendere la propria immunità e le proprie prerogative. Su richiesta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza può, con riserva di approvazione dell'Assemblea, deferire la questione alla Commissione competente.

66.7 a. Quando esaminano una richiesta di autorizzazione a procedere o di difesa dell'immunità riconosciuta ad un membro dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, gli organi competenti dell'Assemblea interpretano l'articolo 15.a dell'Accordo generale sulle prerogative e immunità del Consiglio d'Europa come segue. I Rappresentanti e i Supplenti dell'Assemblea sono tutelati da qualsiasi misura detentiva o procedimento giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri dell'Assemblea o se in missione ufficiale per conto dell'Assemblea, sia all'interno che all'esterno del loro paese. Se non esercitano attività nel senso così definito e non sono in missione per conto dell'Assemblea, si applica il regime di immunità nazionale nel loro paese.

66.7 b L'espressione "nell'esercizio delle loro funzioni" indica tutti i compiti ufficiali svolti negli Stati membri dai Rappresentanti o i Supplenti dell'Assemblea in applicazione di una decisione presa da un organo competente dell'Assemblea e con l'accordo delle autorità nazionali competenti.

65.7 c. In caso di dubbio, la decisione se le attività dei membri dell'Assemblea rientrino nel quadro dell'esercizio delle loro funzioni spetta all'Ufficio di Presidenza.

¹ V. Statuto del Consiglio d'Europa, articolo 40, e Accordo generale sulle prerogative e immunità, articoli da 13 a 15, e Protocollo aggiuntivo, articoli 3 e 5, volume "Statuto del Consiglio d'Europa".

Articolo 67

Revisione del Regolamento

67.1 Le proposte di risoluzione volte a modificare il Regolamento devono essere presentate da almeno venti Rappresentanti o Supplenti. Esse sono trasmesse senza discussione alla Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali che riferisce su di esse secondo quanto previsto all'articolo 49.

67.2 L'Ufficio di Presidenza può deferire alla Commissione Regolamento, Immunità e Affari Istituzionali questioni di interpretazione o modifica del Regolamento.

67.3 L'esame della relazione della Commissione è posto all'ordine del giorno secondo le disposizioni dell'articolo 26.